SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

134ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1988

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente LAMA
e del vice presidente TAVIANI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

SENATO

Composizione 3

DISEGNI DI LEGGE

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, recante disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, interventi urgenti per il risanamento della città di Reggio Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari dello Stato» **(1169)**:

GUIZZI *(PSI), relatore* ..... *Pag.* 4
FRANCHI *(PCI)* 5
PONTONE *(MSI-DN)* 6
* GALASSO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 7

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988» **(1052)**:

BAIARDI *(PCI)* 8
DE VITO *(DC)* 9

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

ABIS *(DC), relatore* ..... *Pag.* 12, 15, 19 e *passim*
BARCA *(PCI)* 13, 17
* RASTRELLI *(MSI-DN)* ..... 14, 29, 52 e *passim*
VIGNOLA *(PCI)* 15
AMATO, *ministro del tesoro* ..... 16, 19, 31 e *passim*
CAVAZZUTI *(Sin. Ind.)* 19
BRINA *(PCI)* 19
FERRAGUTI *(PCI)* 33
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 37, 55, 57
AZZARETTI *(DC)* ..... 38, 49, 52 e *passim*
VECCHI *(PCI)* 40, 60, 62
* BOSCO *(DC)* 40
ANTONIAZZI *(PCI)* ..... 41, 50, 51 e *passim*
GUZZETTI *(DC)* 42, 64
IANNONE *(PCI)* 42
GAMBINO *(PCI)* 57
ANGELONI *(DC)* 59
CHIESURA *(PCI)* 64
GIUGNI *(PSI)* 65
COVIELLO *(DC)* 67
Votazione a scrutinio segreto 72

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 7 LUGLIO 1988 74

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione ..... *Pag.* 77
Assegnazione 77
Presentazione di relazioni 78

GOVERNO

Trasmissione di documenti 78

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 79

INTERROGAZIONI

Annunzio 79

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,40*).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, *segretario, inizia a dare lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

VOLPONI. Si è accennato a una tragedia, ma non si è capito di quale tragedia si tratta. Vorrei pregare il senatore segretario di leggere da capo il processo verbale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura da capo del processo verbale della seduta di ieri, pregando l'Assemblea di tenere il necessario silenzio.

ULIANICH, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bonalumi, Butini, Condorelli, Cuminetti, D'Amelio, Genovese, Graziani, Iannello, Kessler, Leonardi, Rigo, Rumor, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gianotti, in Giappone, per attività della Commissione economica della NATO; Pieralli, a Parigi, per attività dell'UEO; Fioret, Gerosa, Spetič, a Buenos Aires, per la II Conferenza nazionale dell'emigrazione.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, alla attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Veneto, in seguito alla morte del senatore Costante Degan, ha riscontrato, nella seduta del 6 luglio 1988, che il primo dei candidati non eletti del Gruppo, cui il predetto senatore apparteneva, è il signor Emilio Neri.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore il candidato Emilio Neri per la Regione Veneto.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, recante disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, interventi urgenti per il risanamento della città di Reggio Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari dello Stato» (1169)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, recante disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, interventi urgenti per il risanamento della città di Reggio Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari dello Stato».

Poichè la Commissione ha terminato il proprio esame in tarda mattinata, ha facoltà di parlare il relatore.

GUIZZI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi, siamo a quattro: è la terza ripetizione di questo decreto-legge! Sappiamo tutti come è andata. Il Senato della Repubblica, impedito ad entrare nel merito del decreto, lo fece decadere un paio di settimane orsono. Il Governo, ormai con una formula di stile, ripropone i decreti-legge stante la sentenza n. 302 della Corte costituzionale. E questa volta – ebbi modo di osservarlo già nella precedente relazione – vi è una qualche specificazione in più. Il decreto-legge viene riproposto quasi integralmente; vi sono solo delle espunzioni di un qualche significato e qualche aggiunta di un certo tenore: soprattutto, vi è l'aggiunta di una normativa per quanto concerne la città di Reggio Calabria. Ma ciò riguarda il merito del provvedimento, mentre ora dobbiamo discutere soltanto sull'esistenza dei presupposti richiesti dalla nostra Costituzione. Dobbiamo chiederci se questi presupposti vi siano, ma certamente si tratta di un interrogativo retorico dal momento che ci troviamo alla terza riproposizione. Se si vogliono realizzare quei programmi già in corso di attuazione – ma che sono stati sospesi per l'insussistenza dei fondi, come si legge nella relazione, attribuita anche al difetto della programmazione originaria – e se si vuole evitare un imprevedibile contenzioso – tant'è che nel disegno di legge di conversione, all'articolo 1, troviamo una norma piuttosto significativa – credo che bisognerà concludere, come ha concluso la 1ª Commissione a maggioranza questa mattina, affinchè il Senato della Repubblica affermi l'esistenza dei presupposti di necessità ed urgenza richiesti dalla Costituzione.

In questo senso, lo ripeto, si è pronunciata la Commissione affari costituzionali a maggioranza e in questo senso ho l'onore di chiedere all'Assemblea di procedere in conformità a tale decisione.

FRANCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame, come diceva poc'anzi il relatore Guizzi, reitera precedenti decreti-legge decaduti per decorrenza dei termini e sui quali la stessa Corte dei conti aveva formulato delle osservazioni.

Gli articoli non riprodotti nel nuovo testo del decreto-legge riguardano i provvedimenti in favore dei comuni danneggiati dal terremoto del gennaio del 1988, la puntualizzazione della portata degli incentivi finanziari alle imprese colpite dai terremoti a partire dal 1980 fino al 1986, nonchè l'estensione ad un gruppo di comuni del Nord Italia ed al comune di Castellammare di Stabia dei benefici previsti per i comuni colpiti dall'alluvione della Valtellina.

Il presente decreto-legge prevede all'articolo 9 – e questa è la novità – interventi urgenti per la città di Reggio Calabria. Sulla grave situazione di Napoli e di Reggio già in altre occasioni noi abbiamo esplicitato la nostra posizione. Si tratta di zone che abbisognano di interventi di risanamento sociale, ambientale e culturale; su questo non vi è alcun dubbio e noi siamo stati i primi a riconoscerlo. Ciò che non possiamo condividere, e che perciò critichiamo, è lo strumento con il quale il Governo intende intervenire. Del resto, l'Esecutivo aveva tutto il tempo per presentare un disegno di legge, ma non lo ha fatto, e non certo per dimenticanza ma perchè è mancata la volontà politica. Eppure, l'onorevole De Mita, al momento del suo insediamento, si era impegnato a non fare ricorso alla decretazione d'urgenza se non in casi eccezionali o straordinari. Bene, ci rendiamo conto delle difficoltà che esistono nell'imboccare una strada nuova, ma una cosa appare certa: nessun segnale innovativo è arrivato sino ad oggi. Anche questo Governo agisce purtroppo in dispregio del Parlamento, limitandone e mortificandone le prerogative e le competenze. Altro che urgenza! Qui l'urgenza è procurata e imposta!

La verità è una sola: voi non volete un provvedimento legislativo organico. La strada che intendete percorrere è quella di sempre, cioè quella della decretazione; in altre parole, volete continuare a gestire questi fondi come è avvenuto per il Belice e come sta avvenendo in Valtellina.

Noi comunisti siamo stati gli unici ad aver presentato una proposta di legge organica che consentisse davvero il passaggio dal regime straordinario a quello ordinario nella gestione degli interventi. Probabilmente, alla luce dei risultati negativi, qualche ragione l'avevamo. L'azione di ricostruzione di Napoli, infatti, è stata criticata e messa sotto accusa da più parti. Le disfunzioni sono state tante; non sono mancati gli sprechi, non sono mancati gli abusi e nemmeno i fatti illeciti. Noi abbiamo presentato un libro bianco sulla ricostruzione di Napoli; ci siamo anche battuti per insediare una commissione di inchiesta per far chiarezza su quanto è accaduto. Onorevoli colleghi, abbiamo chiesto e chiediamo troppo se domandiamo di sapere come sono stati spesi quei fondi e se vogliamo far chiarezza e perseguire chi

ha sbagliato sapendo di sbagliare? Non credo. Non intendiamo criminalizzare nessuno, ma qui fiumi di miliardi sono stati stanziati seguendo una procedura che ha annullato il benchè minimo controllo. Ecco allora che le accuse di antimeridionalismo, rivolte a chi vuol conoscere e verificare, sono ingiuste e, direi, anche provocatorie; esse hanno il solo scopo di nascondere e di insabbiare, secondo un metodo di governo tanto vecchio – oserei dire antico – quanto colpevole.

Signor Presidente, desidero concludere questo mio intervento con un auspicio o, meglio, con una esortazione. Il Governo si decida a seguire una strada diversa. Occorre evitare un pernicioso ricorso ai provvedimenti d'urgenza, peraltro non necessari nella forma ed eterogenei nel contenuto. È così che l'Esecutivo contribuirà non a parole, ma con atti concreti a restituire al Parlamento quella dignità e quel ruolo che gli sono propri.

In ogni caso – e questo lo dico senza iattanza, ma con fermezza – ci batteremo perchè un simile comportamento non abbia a ripetersi. Non permetteremo che una prassi non corretta venga perpetuata. Saremo rigorosi, saremo intransigenti, coscienti come siamo di rendere così un servizio non certamente alla nostra parte politica, ma alle istituzioni che ciascuno di noi vuol salvaguardare e rinnovare. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, nella seduta dell'8 giugno, quando esaminammo il decreto riguardante Napoli e il dopo terremoto, facemmo dei rilievi che poi sono risultati fondati. Dicemmo in quell'occasione che il decreto era eterogeneo e sembrava allora quasi che dicessimo qualcosa di irreale, che quanto detto fosse soltanto formale, che noi avessimo inventato quelle cose per non dare il voto favorevole. Dopo, la Commissione bilancio, attraverso l'esame ponderato del merito, rilevò che in quel decreto si erano inseriti dei benefici a favore di comuni che non potevano o non dovevano avere quelle agevolazioni. Quanto dicemmo allora è stato asseverato dallo stesso Governo nel momento in cui ha scritto nella prima pagina di aver ritenuto necessario espungere gli articoli 8, 9 e 10 del testo originario sui quali la 5ª Commissione del Senato aveva espresso parere contrario. Se in quell'occasione fossimo stati ascoltati, probabilmente la maggioranza, rilevandoli, sarebbe riuscita ad approvare quel decreto senza la necessità di reiterarlo. Invece oggi il decreto ancora una volta è stato reiterato e il Governo ritiene opportuno dire a tal riguardo che, pur essendo consapevole dell'auspicio, formulato dalla Corte costituzionale, di contenere il fenomeno della reiterazione, ancora una volta reitera il presente decreto.

La situazione di Reggio Calabria, che per la prima volta viene inserita nel decreto al nostro esame, è quella che è, la riconosciamo tutti, così come riconosciamo che si deve intervenire con urgenza sia per Napoli che per Reggio Calabria. Al tempo stesso però non possiamo accettare nè ammettere nè permettere che si continui con l'abuso della decretazione d'urgenza. Per il Governo è diventata una prassi quella di governare attraverso i decreti-legge: riteniamo che tale abuso debba terminare.

Per questi motivi, indipendentemente dalle considerazioni sulla urgenza degli interventi in favore di Napoli e di Reggio Calabria, annunziamo la nostra astensione.

GALASSO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALASSO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo ha ben poco da aggiungere a quanto è stato fatto rilevare dal relatore, senatore Guizzi. Alcune altre osservazioni possono tuttavia essere opportune ad integrazione di quanto il relatore ha già ben precisato: si tratta di quattro brevissime riflessioni che ho l'onore di fare a nome del Governo.

Per quanto riguarda la prima riflessione, nella discussione sul precedente decreto-legge (che decadde proprio in questo ramo del Parlamento), vi fu il riconoscimento generale e incontestato dell'urgenza della materia proposta, come è stato ricordato poc'anzi anche dal senatore Pontone. Si rilevò a questo riguardo che l'urgenza, indiscutibilmente ammessa per la parte del decreto concernente Napoli, era stata, in un certo senso, «adulterata» dai complementi normativi che il decreto comportava e che non riguardavano Napoli. Per quanto riguardava Napoli però – ripeto – l'urgenza era assoluta e indiscussa, a parere – così mi parve – unanime dei senatori che in Aula e in Commissione intervennero in quella discussione.

Circa la seconda riflessione, la ragione che finì per prevalere nelle considerazioni svolte in Senato, determinandone l'atteggiamento che causò la decadenza del precedente decreto, fu precisata dal Senato stesso nella considerazione del limitato tempo a disposizione per un esame congruo ed approfondito del decreto. Il Senato ritenne di dover ribadire in quella occasione la propria inscindibile prerogativa di avere a disposizione un congruo margine di tempo per l'esame dei provvedimenti, anche di decretazione di urgenza, sottoposti al suo esame. Pertanto, non si trattò nè di una opposizione di forma nè di una opposizione di merito, ma di una altrettanto indiscutibile decisione del Senato di far valere il proprio diritto ad un meditato esame del provvedimento.

Per quanto concerne la terza riflessione – è stato anche questo aspetto rilevato nel corso degli interventi di questa seduta – il Governo, in questa come nelle precedenti occasioni, nel riproporre il testo del decreto, ha tenuto conto delle osservazioni parlamentari di riserva o di critica negativa avanzate nelle tre precedenti discussioni dell'originario decreto. Quindi il Governo ritiene che questo sia un motivo di raccomandazione del testo all'esame del Parlamento, in quanto – ripeto – il provvedimento, nella sua forma attuale, ha cercato di tener conto al massimo delle osservazioni avanzate in sede parlamentare.

Quarta ed ultima riflessione: vi è una sola novità importante, cioè la materia che riguarda la città di Reggio Calabria. I motivi di urgenza, che in Senato furono largamente riconosciuti a proposito della parte concernente Napoli, sussistono – a parere del Governo – nella stessa misura, se non addirittura ancora di più, per quanto riguarda la città di Reggio Calabria.

Non posso e non debbo entrare qui nel merito della discussione, che sicuramente dimostrerebbe il carattere di urgenza anche di questi provvedi-

menti, ma credo che nessun senatore vorrà contestare (salvo approfondire e precisare il merito) il carattere di pari urgenza che i provvedimenti qui proposti per la città di Reggio Calabria hanno anche rispetto a quelli proposti per la città di Napoli.

Queste sono le quattro considerazioni che volevo far valere ad integrazione di quelle svolte dal relatore. Aggiungo solo che il Governo ha ben presente il richiamo fatto dalla Corte costituzionale ed ha soprattutto ben presente la propria dichiarazione programmatica - che già ho richiamato in quest'Aula in una precedente occasione - riguardo alla decretazione d'urgenza; tuttavia il caso di Napoli, ed ora anche il caso di Reggio Calabria, è affatto singolare. Oltretutto per Napoli si tratta, con questo, di conseguire l'obiettivo fondamentale di chiudere tutta la fase dell'intervento, che solo in questo modo appare possibile chiudere, dopo ben otto anni di gestione di un particolare ed ampio intervento straordinario, stante l'impossibilità di prescindere dai motivi di urgenza che il Governo fa rilevare anche in questa occasione. Infatti, qualche giorno di vuoto legislativo tra il decreto precedente e questo ha determinato inconvenienti amministrativi molteplici e solo la reiterazione del decreto nella sua forma attuale ha per ora scongiurato effetti deleteri.

Il Governo si affida perciò, con molta convinzione, alla valutazione positiva del Senato circa la sussistenza dei requisiti di urgenza che giustificano il decreto proposto. Il Governo tiene altresì a sottolineare che solo la considerazione, a suo avviso indiscutibile, di vari motivi di urgenza ci ha indotto a rinnovare il decreto: io stesso, in quest'Aula, avevo giudicato problematica la sua ripetizione, ma tuttavia è stato necessario riproporlo per quanto da me in precedenza esposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1169.

Sono approvate.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988» (1052)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1052.

Ricordo all'Assemblea che nella seduta di ieri è stata conclusa la discussione generale e si sono avute le repliche del relatore, senatore Abis, e del ministro Amato, i quali hanno anche espresso il proprio parere in merito ai due ordini del giorno presentati.

Udite le dichiarazioni del relatore e del Ministro, domando ai proponenti l'ordine del giorno n. 1 se insistono per la sua votazione.

BAIARDI. No, signor Presidente, non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori dell'ordine del giorno n. 2 se insistono per la sua votazione.

DE VITO. No, signor Presidente, non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Articolo 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

(Regolazione dei flussi finanziari per interventi nel comparto delle calamità naturali)

1. I prelevamenti che, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, le regioni, i comuni e gli altri enti locali interessati possono effettuare nell'anno 1988, rispettivamente, dai conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato o dalle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, non possono superare gli importi allo stesso titolo prelevati nell'anno 1987. Parimenti, i pagamenti ed i trasferimenti disposti a carico del bilancio dello Stato e del Fondo per la protezione civile per le finalità indicate nell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non possono superare l'importo di quelli allo stesso titolo disposti per l'anno 1987. Le erogazioni di fondi ai beneficiari degli interventi possono essere disposte solo dopo la dimostrazione del completo utilizzo degli acconti già eventualmente corrisposti. Il limite di cui al presente comma può comunque essere superato, su autorizzazione del Ministro del tesoro, da accordarsi sulla base di motivata richiesta, al fine di non compromettere la continuità dei lavori.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere concesse anticipazioni, da parte delle aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di tardiva assegnazione dei fondi che comprometta la continuità e la correntezza degli interventi, gli enti locali interessati sono autorizzati a prelevare dalle rispettive contabilità speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti sulle contabilità stesse.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, avvalendosi anche dei dati predisposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel quadro degli elementi richiesti dall'articolo 17, comma 49, della legge 11 marzo 1988, n. 67, accerta lo stato di attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e definisce il programma degli interventi residuali, individuando il relativo fabbisogno finanziario, da stabilire sulla base di parametri diretti a consentire la razionalizzazione della spesa ed il contenimento dell'onere a carico del bilancio dello Stato.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 1.1, comma 3, dopo le parole: «degli interventi», *inserire le seguenti*: «ovvero impedisca agli enti locali di adempiere tempestivamente alle scadenze e agli obblighi gravanti sugli stessi per l'esecuzione di atti amministrativi efficaci e/o di contratti conseguentemente stipulati».

1.1/3 BARCA, VISCONTI, VIGNOLA, CROCETTA, BOLLINI, SPOSETTI

All'emendamento 1.1, comma 5, nella lettera a), *sostituire le parole*: «15 per cento» *con le altre*: «10 per cento»; *nella lettera* c), *sostituire le parole*: «del residuo 5 per cento», *con le altre*: «del 10 per cento».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «5 per cento» *con le altre*: «10 per cento».

1.1/1 RASTRELLI

All'emendamento 1.1, comma 5, nella lettera a), *sostituire le parole*: «15 per cento» *con le altre*: «20 per cento»; *nella lettera* b) *sostituire le parole*: «80 per cento» *con le altre*: «75 per cento».

1.1/4 VIGNOLA, BARCA, VISCONTI, CROCETTA, BOLLINI, SPOSETTI

All'emendamento 1.1, comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono in ogni modo fatte salve le modalità di anticipazione eventualmente diverse, previste nei contratti già deliberati dall'ente appaltante in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.1/2 BARCA, VISCONTI, VIGNOLA, CROCETTA, BOLLINI, SPOSETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(*Regolazione dei flussi finanziari per interventi nel comparto delle calamità naturali*)

1. Per l'anno 1988 i trasferimenti di risorse dal Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulle apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dei comuni, sono disposti solo se la giacenza di fondi su dette contabilità speciali sia inferiore al 30 per cento dell'insieme delle quote assegnate dal CIPE per l'anno 1988.

2. Parimenti, i pagamenti ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e del Fondo per la protezione civile per le finalità indicate nell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, possono essere disposti solo se le giacenze dei fondi sulle contabilità speciali risultino inferiori al 30 per cento delle rispettive autorizzazioni disposte per l'anno 1988.

3. In caso di tardiva assegnazione dei fondi che comprometta la continuità e la correntezza degli interventi, gli enti locali interessati sono autorizzati a prelevare dalle rispettive contabilità speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti sulle contabilità stesse.

4. I comuni possono effettuare trasferimenti di risorse dalle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale sulle aperture di credito, di cui all'articolo 15 della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, sempre che l'importo delle giacenze sulle predette aperture di credito non superi la quota del 10 per cento dell'ammontare delle aperture di credito in essere. A costituire le giacenze di cui al presente comma concorrono i saldi tra gli interessi attivi maturati e maturandi sulle aperture di credito e gli interessi passivi conseguenti alle anticipazioni. Le aperture di credito predette sono utilizzate indipendentemente dal soggetto beneficiario del contributo.

5. L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui all'articolo 15 della richiamata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, ha luogo:

a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco;

b) in ragione dell'80 per cento dell'importo concesso in base a stati di avanzamento, corredati da copia autentica delle prescritte fatture;

c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo concesso dopo l'ultimazione dei lavori, a presentazione dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture e della documentazione amministrativo-contabile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni; nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono concesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il 5 per cento di cui alla lettera *c*) del comma 5 è riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori.

7. Ulteriori assegnazioni ai fini di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono disposte dal Ministro del tesoro su documentata richiesta da parte degli uffici competenti, nella misura necessaria per assicurare la continuità degli interventi.

8. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che accerterà preventivamente lo stato di attuazione degli interventi per la ricostruzione e la compatibilità degli interventi per lo sviluppo con quelli previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, e dalla legislazione ordinaria, definisce il programma degli interventi residuali da effettuare ai sensi della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, individuando il relativo fabbisogno finanziario.

9. In deroga ad ogni altra diversa disposizione per tutti i lavori pubblici da appaltarsi o da affidarsi da parte dello Stato, delle Regioni degli enti locali o di ogni altro ente pubblico, l'importo massimo concedibile, per anticipazioni, è fissato nella misura del 15 per cento del prezzo contrattuale. L'anticipazione è corrisposta previa dichiarazione del direttore dei lavori di avvenuto concreto inizio dei lavori medesimi.

10. Sugli ordini di pagamento emessi dalle Amministrazioni statali per la gestione degli interventi previsti dalla richiamata legge n. 219 del 1981 e da altre successive disposizioni concernenti interventi a favore di zone colpite da calamità naturali, sulle somme giacenti, sulle contabilità speciali aperte allo stesso titolo presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonchè sugli ordinativi tratti sulle medesime contabilità speciali, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti derivanti da opere realizzate nell'ambito degli interventi finalizzati previsti dalle leggi anzidette.

11. Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa nè determinano oneri di accantonamento delle somme a valere sulle giacenze delle predette contabilità speciali.

12. Gli atti eventualmente compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice».

1.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, molto brevemente illustrerò l'emendamento 1.1. Ho già detto ieri, infatti, al momento della replica in Aula, che la Commissione aveva operato per fare in modo che si raggiungessero gli obiettivi che il Governo si era prefissato con la presentazione di questo emendamento che sostituisce l'articolo 1 del decreto-legge, cercando di evitare soluzioni di continuità e carenze di finanziamenti che potessero in qualche misura rallentare, se non interrompere, le possibilità di marcia della ricostruzione.

Tenendo conto di questo, l'emendamento ha fatto in modo (almeno nel giudizio dato in Commissione) di evitare complicazioni. Si sono pertanto modificati alcuni punti che erano previsti dal Governo, stabilendo che il Tesoro deve versare i fondi alla tesoreria nei limiti che sono necessari agli

investimenti reali, ponendo un minimo con la disposizione per cui per l'assegnazione complessiva ipotizzata per quella determinata tesoreria non si versa l'intera somma ma si cominciano a concedere nuovi fondi quando si raggiunga il 30 per cento del complessivo assegnato. Lo stesso discorso riguarda i conti aperti presso le banche da parte dei comuni per i fondi che i comuni stessi accreditano alle banche; non si accredita l'intera somma necessaria per tenerla giacente nell'istituto bancario, come se si trattasse di un fondo in conto capitale dal quale poi si deve prelevare azione per azione, individuo per individuo o appalto per appalto, ma una somma che possa far fronte alle esigenze, e i successivi accreditamenti possono avvenire solo quando questa somma sia stata spesa per il 90 per cento, mantenendo il 10 per cento.

Con questi due accorgimenti si ritiene di aver fatto in modo che il Tesoro debba accreditare i propri fondi e quindi ricorrere al mercato per rifornirsi di mezzi solo quando i denari vengono in effetti investiti, raggiungendo il più possibile l'avvicinamento fra conto capitale e cassa, che era l'obiettivo che si voleva raggiungere.

Sono state modificate ulteriori norme attinenti il sistema di finanziamento attualmente in vigore, che si propone di modificare nel modo seguente. Oggi vi è una somma piuttosto elevata che si eroga al momento dell'inizio dei lavori con acconto e poi vi è una serie di anticipazioni per la prosecuzione dei lavori stessi, trattenendosi infine una somma sino al collaudo pari al 10 per cento. La Commissione ha ritenuto sufficiente dare un 15 per cento di anticipazione anzichè la cifra precedentemente stabilita, l'80 per cento a stati di avanzamento, mantenendo per la chiusura della contabilità un 5 per cento che però viene finalizzato dall'emendamento al pagamento degli emolumenti dovuti ai progettisti e ai direttori dei lavori, in modo che questi, per poter avere la liquidazione delle proprie spettanze, siano sufficientemente incentivati a chiudere in modo definitivo le contabilità: ciò affinchè non restino aperte all'infinito le partite senza poter mai arrivare alla chiusura di un conto.

Queste sono le modifiche principali che sono state apportate; le altre si adeguano e adeguano le norme precedentemente esistenti a questi principi. Si è trovato un accordo abbastanza vasto su tale normativa, quindi prego che questo emendamento venga accolto.

BARCA. Signor Presidente, ho già dato atto ieri, in sede di discussione generale, del positivo risultato a cui ha portato il confronto avvenuto sull'articolo 1 del decreto. In altre parole, siamo arrivati ad una totale riscrittura dell'articolo sulla base dell'emendamento ora illustrato dal senatore Abis. Tuttavia, avevo affermato ieri che, a mio avviso, era possibile e necessario introdurre degli emendamenti ulteriormente migliorativi. Illustrerò contemporaneamente, per ragioni di brevità, gli emendamenti 1.1/3 e 1.1/2.

L'emendamento 1.1/3 ha carattere più interpretativo che correttivo, onorevole relatore. Rispetto alla formulazione dell'emendamento della Commissione che dice: «in caso di tardiva assegnazione dei fondi che comprometta la continuità e la correntezza degli interventi», siccome questa correntezza degli interventi può essere giudicata in modo piuttosto elastico (correntezza nell'ambito di un mese, nell'ambito di due mesi, eccetera), a scopo interpretativo – ripeto – non correttivo, abbiamo voluto specificare:

«ovvero impedisca agli enti locali di adempiere tempestivamente alle scadenze e agli obblighi già assunti». Abbiamo voluto dare un punto di riferimento preciso e per questo sottolineo che l'emendamento è più interpretativo che correttivo.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 1.1/2, che si riferisce al comma 9, esso tende a correggere alcuni effetti che produrrebbe la vostra modifica secondo la quale l'importo massimo concedibile per anticipazioni, in deroga ad ogni altra disposizione per tutti i lavori pubblici da appaltarsi, viene fissato nella misura del 15 per cento del prezzo contrattuale. La nostra preoccupazione nasce dal fatto che mentre l'articolo ha chiaramente valore non retroattivo per tutte le opere che già sono iniziate, si potrebbe creare una situazione punitiva per quelle imprese che hanno già stipulato un contratto sulla base della vecchia normativa. A questo punto, infatti, è chiaro che bisognerebbe rivedere tutti gli appalti. In nome della certezza del diritto e per non rimettere in discussione contratti già deliberati e già stipulati, noi chiediamo di far salvi i detti contratti da questa restrizione che altrimenti modificherebbe tutti i termini della contrattazione già avvenuta.

* RASTRELLI. Per quanto riguarda il subemendamento 1.1/1, anche da parte nostra in discussione generale ieri è stato espresso apprezzamento per lo sforzo che la Commissione ha compiuto per modificare in senso concreto l'ipotesi di prima mano del Governo, nel senso di realizzare possibilmente le garanzie che il Governo chiedeva affinchè i fondi non fossero una giacenza intermediata di mera passività per il Tesoro e insieme però non pregiudicassero gli interessi della rapida ricostruzione.

Nell'ambito di questa visione e di questa normativa c'è un passaggio importante contenuto nel testo modificato dell'articolo 1 e cioè un nuovo regime in materia di anticipazione sulle concessioni. Tutti noi sappiamo che questa materia è stata introdotta dal terremoto; questo tipo di contratto particolare però poi si è esteso nella prassi di tutti i lavori pubblici italiani, per cui oggi esiste questa forma della concessione con una notevole anticipazione iniziale fissata al 25 per cento dell'importo globale. L'entità di questa anticipazione si è voluta in questo caso limitare non solo per gli effetti delle opere derivanti da calamità nazionali ma, con la norma che mi sembra sia contenuta al punto 9, più generalmente a tutte le operazioni che si fanno in questo senso e quindi con anticipazione iniziale a carico dell'ente appaltante o dell'ente concedente.

Poichè ci siamo resi conto per esperienza che questa forte anticipazione iniziale, anzichè essere uno strumento di incentivo per l'opera, ha finito per diventare la cassa attraverso la quale si possono far passare operazioni non trasparenti - cioè le famose tangenti vengono in gran parte pagate proprio attraverso questa disponibilità di cassa che immediatamente si realizza sulle concessioni - il nostro emendamento approfondisce la linea restrittiva già voluta dalla Commissione, che riduce la percentuale dal 25 per cento al 15 per cento. Il nostro emendamento sposta il 15 per cento al 10 per cento, cioè ad una misura ancora più ridotta che in certi limiti possa consentire all'impresa la provvista iniziale dei beni e servizi utili per la concessione, ma che non lasci margini per operazioni finanziarie e tanto meno per operazioni illegali.

È un emendamento rafforzativo di un principio che la Commissione ha voluto e mi auguro che generalmente l'Assemblea voglia accettarlo ed approvarlo.

Conseguentemente si propone anche la modifica del comma sesto, visto che la progressione delle erogazioni risulterebbe diversificata rispetto al testo dell'emendamento; in altri termini, nella fase finale residuerebbe il 10 per cento anzichè il 5.

L'emendamento, quindi, si pone nella logica di una corretta amministrazione, senza pregiudizio ovviamente dei terzi che devono lavorare, ma nella salvaguardia degli interessi primari quali sono quelli della Pubblica amministrazione.

VIGNOLA. Signor Presidente, mi auguro che il Ministro apprezzi il fatto che l'emendamento da noi presentato si muove nell'ambito della logica dell'articolo - alla redazione di esso abbiamo peraltro contribuito in Commissione - ripartendo le percentuali e non alterandole. La preoccupazione che ci ha mosso e che vogliamo raccomandare al Ministro riguarda la condizione dei piccoli proprietari e delle piccole imprese edili che sono normalmente agenti per i piccoli proprietari.

I piccoli proprietari e le piccole imprese, come è noto, hanno bisogno di quel tanto che è necessario ad avviare i lavori in modo serio, dovendo predisporre le materie prime necessarie al funzionamento del cantiere. A noi pare che la percentuale del 15 per cento sia insufficiente e che possa essere tranquillamente portata al 20 per cento, senza alterare l'equilibrio della ripartizione. D'altra parte diverso è il trattamento riservato alle imprese industriali dall'articolo 21 della legge n. 219 del 1981. In base a quell'articolo è sufficiente che il sindaco certifichi l'inizio dei lavori perchè venga erogato il 50 per cento. Non si comprende allora perchè si debba essere così esosi e si debba rimanere al di sotto delle possibilità per quanto riguarda il piccolo proprietario e la piccola impresa che iniziano i lavori di risistemazione di una casa e nel contempo si debba concedere il 50 per cento ad un'impresa industriale che abbia avviato i lavori.

AMATO, *ministro del tesoro*. Ma il comma 9 dell'emendamento 1.1 prevede che la misura del 15 per cento valga «in deroga ad ogni altra diversa disposizione».

BARCA. Ma qui non si fa alcun riferimento all'articolo 21 della legge n. 219 del 1981.

AMATO, *ministro del tesoro*. È vero, nel nostro caso si tratta di privati, mentre il comma 9 dell'emendamento 1.1 si riferisce ad appalti o ad affidamento di lavori pubblici.

VIGNOLA. Il comma 9 di cui parla si riferisce alla questione generale degli appalti, e va bene. Quello che ci preoccupa è la situazione dei piccoli proprietari e delle piccole imprese. Mi permetterei perciò di insistere in favore del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto vorrei pregare il senatore Barca di ritirare l'emendamento 1.1/3, poichè altrimenti

dovrei pronunciarmi in senso contrario. Infatti, nell'emendamento 1.1 presentato dalla Commissione, quanto chiede il senatore Barca è già incluso nel testo. Ripeto con ciò un concetto che ho già espresso prima, cioè che non è possibile che le tesorerie provinciali ed i fondi presso le banche costituiti dai comuni restino del tutto sguarniti. La norma prevista dispone che non appena si arriva al 30 per cento del totale occorre disporre l'erogazione; allo stesso modo, per quanto riguarda le banche, non appena l'importo delle giacenze raggiunge la quota del 10 per cento dell'ammontare dei fondi, occorre provvedere all'erogazione. Peraltro, se non arrivassero accreditamenti, è possibile prelevare «in rosso». Pertanto, la fattispecie che è stata prospettata non dovrebbe assolutamente esistere, e quindi ritengo che l'ipotesi prevista nell'emendamento sia già contenuta nel testo della Commissione. Diventerebbe eccessivamente specificativo, per non dire addirittura pleonastico, aggiungere esplicitamente tale ipotesi nella normativa prevista. Esprimo, quindi, parere contrario all'emendamento 1.1/3.

Per quanto attiene alla modificazione delle cifre, senatore Vignola, proprio tenendo conto che al comma 9 dell'emendamento proposto dalla Commissione si propone di modificare la normativa di carattere generale per tutti i lavori pubblici, e che quindi non esiste più quel discorso del 50 per cento...

VIGNOLA. No, la questione del 50 per cento che ho citato riguarda il contributo alle imprese per la ricostruzione a norma dell'articolo 21 della legge n. 219. Il comma 9 è un altro discorso!

ABIS, *relatore*. Infatti, è un altro discorso: è un discorso che riguarda l'industria e non i lavori pubblici, che hanno un trattamento diverso in quanto presentano esigenze diverse, poichè non vi è in quel caso un'impresa appaltatrice di un'opera. Uniformando sulla cifra del 15 per cento, non si accoglie neanche la riduzione al 10 per cento proposta con l'emendamento 1.1/1 dal senatore Rastrelli proprio per questi motivi. In Commissione è stata quindi valutata una cifra che potesse essere congrua per le piccole imprese e che non fosse eccessiva per le imprese di appalto situate al di fuori della zona terremotata. Intendo pertanto confermare le cifre che sono state previste dalla Commissione esprimendo parere negativo sugli emendamenti 1.1/1 e 1.1/4.

Sono invece del parere di accogliere l'emendamento 1.1/2, presentato dal senatore Barca e da altri senatori, a condizione però che si preveda una modifica. Propongo infatti di usare, anzichè la formula: «previste nei contratti deliberati», l'altra: «previste nei contratti già stipulati». Infatti, vi potrebbero essere delibere assunte già da un anno che non hanno avuto effettuazione e che magari potrebbero essere riesaminate. Se i proponenti accolgono quindi questa modificazione, esprimo parere favorevole sull'emendamento così corretto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AMATO, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, esprimo il consenso del Governo per l'emendamento proposto dalla Commissione che aveva già illustrato in precedenza il senatore Abis.

Vorrei tranquillizzare – facendo in modo che risulti agli atti – il senatore Barca precisando che nel termine poco italiano «correntezza», proprio per la sua genericità, oltre che per la sua scarsa italianità, deve ritenersi inclusa anche l'ipotesi da lui prima indicata. Riterrei pertanto corretto e giusto chiedere ai presentatori dell'emendamento 1.1/3 di ritirarlo anche perché, intendendosi che il termine «correntezza» includa questa ipotesi, diventerebbe singolare dire: «ovvero impedisca...»; «ovvero» significherebbe al di fuori, mentre deve essere inteso incluso, ed il Governo così lo intende. Pertanto, il Governo ritiene di accogliere il senso dell'emendamento come già incluso nel testo proposto dalla Commissione e ne chiede quindi il ritiro.

Il problema relativo alle cifre, se 10, 15 o 20 per cento, è stato discusso a lungo in Commissione. Personalmente, pur rendendomi conto delle ragioni esposte dal senatore Vignola, mi attesterei su quanto diceva il relatore: tra il 10 per cento proposto da un emendamento e il 20 per cento proposto da un altro – pur essendoci dei *pro* e dei *contra* in ciascuna di queste cifre (non mi sentirei di dire che il 15 per cento è una cifra d'oro) – valutati appunto i *pro* e i *contra* come abbiamo fatto a lungo in Commissione, il 15 per cento finisce per essere una cifra corretta.

Accetto senz'altro l'emendamento 1.1/2, presentato dal senatore Barca e da altri senatori, con la correzione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Barca, intende accogliere l'invito che le è stato rivolto dal relatore e dal Ministro?

BARCA. Signor Presidente, alla luce delle dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo, e cioè che la parola «correntezza» vuol significare quello che insieme ai colleghi che hanno presentato questo emendamento ho proposto, ritiro l'emendamento 1.1/3.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1/2, sono senz'altro d'accordo, anche per ragioni di maggior precisione e rigore, nel sostituire la parola «deliberati» con l'altra «stipulati».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/1, presentato dal senatore Rastrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/4, presentato dal senatore Vignola e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2, presentato dal senatore Barca e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(*Contrazione di mutui con il CREDIOP*)

1. Il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche (CREDIOP) di importo pari alle rate di ammortamento dei mutui, già contratti con il Consorzio stesso, in scadenza successivamente alla data del 31 dicembre 1987. Per la relativa provvista il predetto Consorzio potrà emettere obbligazioni all'interno e all'estero, in lire o in valuta.

2. Tale autorizzazione si estende alle rate di ammortamento, in scadenza successivamente alla data di cui al comma 1, dei finanziamenti concessi dal CREDIOP ad aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ed all'ente Ferrovie dello Stato, ai cui oneri di ammortamento concorra, direttamente o indirettamente, il Ministero del tesoro.

3. I mutui di cui ai commi 1 e 2 sono contratti nella forma, alle condizioni e con le modalità stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero del tesoro ed il CREDIOP e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

4. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli degli istituti di credito speciale si applicano le disposizioni dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.3 CAVAZZUTI

Al comma 4, premettere le parole: «Per le finalità di cui ai commi 1 e 2,»; *sostituire le parole*: «degli istituti di credito speciale» *con le altre*: «del CREDIOP, emessi in relazione alle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3».

2.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, dopo le parole: "salvo quelli emessi all'estero" sono aggiunte le seguenti: "e corrisposti a soggetti non residenti"».

2.2 BRINA, ANDRIANI, BERTOLDI, GAROFALO, BOLLINI, SPOSETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, ritengo già illustrato il mio emendamento nella discussione di ieri.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, credo che l'emendamento si illustri da sè. Nel testo presentato dal Governo per stipulare nuovi mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche si era usata una formulazione che ampliava a tutti gli istituti di credito speciale la possibilità di contrarre mutui all'estero in esenzione fiscale.

La Commissione ha ritenuto di accogliere la proposta avanzata dal Governo per quella che allora si riteneva essere un'interpretazione autentica, e cioè di stipulare nuovi mutui con il CREDIOP anche con il ricorso all'approvvigionamento all'estero. Ed è solo per questi mutui del Tesoro che vanno concesse le esenzioni fiscali.

L'emendamento tende, quindi, a limitare questa esenzione alle operazioni previste e descritte dall'articolo 2 del decreto-legge nel testo presentato dal Governo.

BRINA. Signor Presidente, nel comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge al nostro esame, il trattamento fiscale dei titoli degli istituti di credito speciale - e il CREDIOP rientra tra questi - emessi all'estero viene equiparato a quello per i titoli di Stato emessi sempre all'estero per i quali è prevista l'esenzione fiscale. Quindi, l'equiparazione segue la linea descritta nel testo del decreto-legge. L'equiparazione non avrebbe inciso nelle previsioni di entrata dal momento che il CREDIOP non era mai ricorso nel passato all'emissione di titoli all'estero. Quindi, anche nella motivazione che ne dà la relazione, la norma si configura come un semplice adempimento tecnico di equità.

Con l'emendamento 2.2 si conferma l'esenzione per i titoli di Stato e degli istituti di credito speciale collocati all'estero, salvo che per i cittadini residenti nel nostro paese, per i quali deve valere la ritenuta del 12,50 per cento.

Nella sostanza, si fa salvo il principio dell'equiparazione contenuto nel comma 4 dell'articolo 2, dando ad esso un contenuto estensivo, nel senso che i cittadini italiani vengono trattati allo stesso modo dal punto di vista fiscale sia che acquistino titoli italiani in patria sia che li acquistino all'estero. Il correttivo tecnico proposto con l'emendamento non porta aumenti di gettito all'erario, così come sicuramente esclude ogni riduzione anche per l'avvenire, evitando manovre di aggiramento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ABIS, *relatore*. Sono contrario all'emendamento 2.3 tendente alla soppressione dell'articolo. Ho già espresso il mio pensiero nell'intervento di ieri.

Naturalmente sono favorevole all'emendamento 2.1 della Commissione.

Mi rimetto al Governo circa l'emendamento 2.2.

AMATO, *ministro del tesoro*. Esprimo parere contrario all'emendamento 2.3, presentato dal senatore Cavazzuti. Anch'io ho replicato ieri sera alla sua illustrazione e considero esaurita da ieri sera questa parte.

Sono favorevole all'emendamento 2.1, prendendo atto del giusto ridimensionamento che la Commissione ha portato al testo del Governo.

Mi dichiaro contrario all'emendamento 2.2 perchè viene cambiato il regime delle emissioni all'estero. Sul regime in atto francamente non vedo in questo momento la ponderazione necessaria per un cambiamento, tant'è vero che si propone non di cambiare il testo della Commissione, ma di cambiare – e non ne capisco il senso – l'articolo della disciplina fiscale a cui il testo della Commissione fa rinvio. Dunque si tratta di una specie di emendamento di secondo grado e non mi pare questa la sede, anche per lo scarso anzi il nessun approfondimento che la materia ha avuto da parte nostra. Per questo – ripeto – esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Cavazzuti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

(*Criteri per il riconoscimento dell'invalidità civile*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla riforma della normativa sulla invalidità civile, le domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e successive modificazioni, devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le prefetture e non ancora definite alla data predetta sono trasmesse a cura delle amministrazioni suddette alle commissioni mediche di cui al comma 4 territorialmente competenti.

2. Le domande di cui al comma 1 sono definite con la procedura di cui agli articoli 101, 105, 106, 108, 111, 121, 122, 123 e 124 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come risultano modificati od integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, fermi restando il diverso

fondamento e la diversa natura giuridica delle pensioni di guerra rispetto ai trattamenti di invalidità civile.

3. Contro i provvedimenti di definizione delle domande di pensione, di assegno o di indennità previsti dal comma 1 è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero del tesoro, che provvede sentito il comitato di liquidazione di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

4. Il comitato di liquidazione, le commissioni mediche e la commissione medica superiore, di cui agli articoli 102, 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono integrati, rispettivamente, con un componente e con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, della Unione italiana dei ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali. L'attuale denominazione delle commissioni mediche per le pensioni di guerra è integrata con l'aggiunta delle parole: «e d'invalidità civile».

5. Il numero complessivo massimo di sanitari attualmente previsto in duecentoventi unità per le commissioni mediche e in centodieci unità per la commissione medica superiore, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui, da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, in aggiunta a quelle esistenti ed al fine di pervenire ad una distribuzione territoriale a livello provinciale, ulteriori commissioni mediche periferiche con decreto del Ministro del tesoro, il quale ne determina la sede. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo.

6. Alle pensioni, assegni od indennità di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 80 e 81, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per quanto compatibili con le norme del presente decreto. Si applicano inoltre gli articoli 11 e 19 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

7. Restano in vigore le disposizioni della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto.

8. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

9. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare, di massima entro un triennio, la permanenza nel beneficiario

del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 7 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con le modalità di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, richiamato nel comma 2, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.2 RASTRELLI

Sopprimere l'articolo.

3.3 FERRAGUTI, ANTONIAZZI, VECCHI, IANNONE, BOLLINI, SPOSETTI, CROCETTA

Sopprimere l'articolo.

3.4 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE

All'emendamento 3.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile».

3.1/21 IL GOVERNO

All'emendamento 3.1, comma 1, sostituire le parole: «alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni» *con le altre:* «alle leggi 27 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, nonchè, per le categorie individuate da tali leggi, il beneficio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni,».

3.1/15 IL RELATORE

All'emendamento 3.1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «di cui alla legge» *a:* «e successive modificazioni, devono» *con le altre:* «di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono»;

dopo il primo periodo inserire il seguente: «La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovrà contenere la dicitura: "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100 per cento e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore", oppure "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100 per cento e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"»;

nel terzo periodo, sostituire le parole: «trasmettono il relativo verbale di visita», *con le altre*: «trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale».

3.1/1 AZZARETTI, GUZZETTI, PERINA, COVIELLO, CHIMENTI, VERCESI, LAURIA, PATRIARCA

All'emendamento 3.1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «di cui alla legge» *fino a :* «e successive modificazioni, devono» *con le altre:* «di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono».

3.1/8 VECCHI, FERRAGUTI, GAMBINO, ANTONIAZZI, SPOSETTI, VIGNOLA, IANNONE, CROCETTA

All'emendamento 3.1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «leggi sopraindicate», *inserire le seguenti*: «dando la precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità».

3.1/18 BOSCO, FABRIS, PERUGINI, SARTORI, NIEDDU, CITARISTI, ZANGARA, SALERNO

All'emendamento 3.1, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «istruttoria di competenza», *inserire le seguenti:* «entro e non oltre sei mesi».

3.1/9 ANTONIAZZI, FERRAGUTI, GAMBINO, VECCHI, IANNONE, CHIESURA, CROCETTA, SPOSETTI

All'emendamento 3.1, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «disposizioni di leggi vigenti», *aggiungere il seguente periodo*: «Quando si tratta di certificazione inerente la domanda presentata ai sensi della legge 18 febbraio 1980, n. 18, tale certificazione deve contenere la dicitura: "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100 per cento e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore"».

3.1/10 GAMBINO, ANTONIAZZI, CROCETTA, FERRAGUTI, SPOSETTI, IANNONE, VECCHI, VIGNOLA

Al subemendamento 3.1/2, sostituire le parole: «del 31 dicembre 1988» *con le altre*: «di entrata in funzione delle commissioni mediche di cui al comma 1».

3.1/2/1 GUZZETTI, PATRIARCA

All'emendamento 3.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli organi esistenti in base alle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad esercitare i rispettivi compiti fino alla data del 31 dicembre 1988, dando la precedenza, nell'esame delle domande giacenti, a quelle presentate ai sensi delle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18. Le domande giacenti presso tali organi alla predetta data non ancora definite sono trasmesse, a cura degli organi stessi, alle commissioni mediche di cui al comma 1, territorialmente competenti, dandone comunicazione, per conoscenza, alla persona interessata».

3.1/2 AZZARETTI, GUZZETTI, PERINA, COVIELLO, CHIMENTI, VERCESI, LAURIA, PATRIARCA

All'emendamento 3.1, comma 2, sostituire le parole: «15 settembre 1988, dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle forme più gravi di invalidità» *con le altre:* «fino alla data di entrata in funzione delle commissioni di cui al presente articolo».

3.1/11 FERRAGUTI, GAMBINO, VECCHI, ANTONIAZZI, IANNONE, SPOSETTI, CROCETTA, VIGNOLA

All'emendamento 3.1, comma 2, sostituire le parole: «del 15 settembre 1988», *con le altre*: «di emanazione dei decreti previsti ai commi 5, 7 e 8 del presente articolo».

3.1/19 BOSCO, FABRIS, PERUGINI, SARTORI, NIEDDU, CITARISTI, ZANGARA, SALERNO

All'emendamento 3.1, comma 3, sopprimere le parole: «di pensione, di assegno o indennità».

3.1/16 IL RELATORE

All'emendamento 3.1, comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le altre*: «sessanta giorni».

3.1/3 AZZARETTI, GUZZETTI, PERINA, COVIELLO, CHIMENTI, VERCESI, LAURIA, PATRIARCA

All'emendamento 3.1, comma 3, sostituire la parola: «trenta» *con l'altra:* «sessanta».

3.1/12 IANNONE, VECCHI, FERRAGUTI, CROCETTA, SPOSETTI, GAMBINO, ANTONIAZZI, LOPS

All'emendamento 3.1, comma 3, dopo la parola: «provvede», *inserire le seguenti:* «entro e non oltre sei mesi».

3.1/13 ANTONIAZZI, FERRAGUTI, GAMBINO, SPOSETTI, VIGNOLA, VECCHI, LOPS, IANNONE

All'emendamento 3.1, comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per gli accertamenti che risultano necessari, la Commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del servizio sanitario nazionale o di quelle della sanità militare».

3.1/23 IL GOVERNO

All'emendamento 3.1, comma 4, sopprimere le parole: «con un componente e».

3.1/22 IL GOVERNO

All'emendamento 3.1, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal medico di fiducia».

3.1/4 AZZARETTI, GUZZETTI, PERINA, COVIELLO, CHIMENTI, VERCESI, LAURIA, PATRIARCA

All'emendamento 3.1, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità» *con le altre:* «è aumentato di un numero di medici tale da garantire la costituzione di una commissione medica ogni mille domande».

3.1/14 FERRAGUTI, GAMBINO, SPOSETTI, ANTONIAZZI, VECCHI, VIGNOLA, CROCETTA, IANNONE

All'emendamento 3.1, comma 5, sostituire, nel primo periodo, le parole: «cinquecento unità» *e* «duecento unità» *rispettivamente con le altre*: «settecento unità» *e* «trecento unità» *e, nel secondo periodo, le parole*: «la spesa di lire 2.800 milioni annui» *con le altre*: «la spesa di lire 5.070 milioni annui».

3.1/20 BOSCO, FABRIS, PERUGINI, SARTORI, NIEDDU, CITARISTI, ZANGARA, SALERNO

All'emendamento 3.1, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Per garantire il necessario supporto amministrativo alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle unità sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge tale attività nelle commissioni di prima istanza, è comandato presso le commissioni istituite con il presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unità sanitarie locali di appartenenza. Allo stesso

personale, qualora residente al di fuori della sede operativa della commissione, spetta il trattamento di missione ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761».

3.1/5 AZZARETTI, GUZZETTI, PERINA, COVIELLO, CHIMENTI, VERCESI, LAURIA, PATRIARCA

All'emendamento 3.1, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le prefetture, non ancora definite alla data predetta, sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta alle Commissioni mediche territorialmente competenti. Le Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile si considerano validamente costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori ove questi non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.1/24 IL GOVERNO

All'emendamento 3.1, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione».

3.1/17 IL RELATORE

All'emendamento 3.1, comma 6, sostituire le parole da: «della legge 26 maggio 1970, n. 381» *a*: «non sostituite» *con le altre*: «delle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, non sostituite».

3.1/6 AZZARETTI, GUZZETTI, PERINA, COVIELLO, CHIMENTI, VERCESI, LAURIA, PATRIARCA

All'emendamento 3.1, comma 8, dopo la parola: «verificare» *inserire le seguenti*: «, con cadenza quinquennale,».

3.1/7 AZZARETTI, GUZZETTI, PERINA, COVIELLO, CHIMENTI, VERCESI, LAURIA, PATRIARCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(*Criteri per il riconoscimento della invalidità civile*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità di cui alla legge

26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra - che assumono la denominazione "commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile" -, di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Gli organi esistenti in base alle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad esercitare i rispettivi compiti fino alla data del 15 settembre 1988, dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle più gravi forme di invalidità. Le domande giacenti presso tali organi alla predetta data sono trasmesse, a cura degli organi stessi, alle commissioni di cui al comma 1, territorialmente competenti.

3. Contro i provvedimenti di definizione delle domande di pensione, di assegno o indennità previsti dal comma 1 è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore - che assume la denominazione "commissione medica superiore e di invalidità civile" -, di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

4. La commissione medica superiore e d'invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un componente e con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, della Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, della Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

5. Il numero complessivo massimo di sanitari, attualmente stabilito in duecentoventi unità per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unità per la commissione medica superiore dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui, da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e

specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo.

6. Restano in vigore le disposizioni della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto.

7. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

8. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità».

3.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, illustrerò, oltre all'emendamento 3.1, gli emendamenti 3.1/15, 3.1/16 e 3.1/17.

Anche per l'articolo 3 vale quanto ho detto precedentemente per l'articolo 1. Il testo presentato dal Governo è stato interamente modificato dalla Commissione per venire incontro ai dubbi espressi sul fatto che si arrivasse al regime delle pensioni di invalidità civile seguendo il sistema in atto per le pensioni di invalidità di guerra. Allo stesso tempo, però, si è accolto il principio proposto dal Governo di un maggior rigore nell'accertamento dell'invalidità, con una equità fra le varie commissioni di accertamento, ma non complicando le cose nè rallentando la possibilità di ottenere un eventuale riconoscimento della propria invalidità, spostando il tutto a Roma o presso commissioni a livello regionale, così come previsto per le pensioni di guerra.

Il testo che la Commissione ha proposto, invece, prevede che si tratti di commissioni composte da militari e da civili che risiedono in periferia, presso le Prefetture: tali commissioni devono essere in numero adeguato alle domande che vengono presentate, dando al Ministro del tesoro la facoltà di fare queste commissioni a livello periferico nel numero di almeno una per ogni provincia, lasciando libertà sulla verifica del numero delle richieste per poter nominare più di una commissione per provincia, mantenendo intatta la procedura attuale. Si modifica così l'accertamento, nominando una commissione medico-legale che prenda atto delle documentazioni, in modo che, nella misura in cui le ritenga insufficienti, possa proporre gli accertamenti necessari ai medici civili delle USL o ai medici militari (sempre che siano presenti nell'ambito di quella provincia), e quindi svolga solo l'accertamento dal punto di vista medico-legale. Sulla base di questo potrà riconoscere il grado di invalidità e perciò il diritto alla pensione o quanto altro.

Questo è quanto prevede l'articolo. Naturalmente ci sono i commi che attengono al numero delle commissioni, a come queste debbano essere dislocate, in definitiva a tutta quella materia organizzativa di questi principi che ho riassunto finora nel mio intervento.

Rileggendo però il testo varato dalla Commissione mi sono reso conto che nel primo comma c'è stata una dimenticanza di tipo materiale nel citare le leggi passate, tant'è che nei commi successivi appaiono anche gli altri riferimenti normativi. Infatti sono state citate nel primo comma dell'articolo 3 solo due delle leggi interessate a questa materia: la legge n. 381 del 1970 e la n. 382 del 1970. Queste due leggi riguardano la prima l'assistenza e l'assegno ai sordomuti, mentre la seconda concerne i ciechi civili. Mancano così tutte le altre categorie al di fuori delle due poc'anzi richiamate, pur essendo previste in altre leggi dello Stato. Ad esempio, la legge n. 118 del 1971 concerne: «Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»; vi è poi la legge n. 18 intervenuta successivamente che invece concerne l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.

Nell'emendamento che propongo ho voluto citare anche la legge n. 482 perchè sia chiaro che anche l'acquisizione del diritto al collocamento obbligatorio per gli invalidi civili – già previsto in tale legge – sia definita dalla stessa commissione che stabilisce il grado di invalidità, altrimenti dovrebbero continuare ad operare le attuali commissioni per il collocamento, così come quelle per le pensioni, e così via.

Ritengo che il senso del disegno di legge sia quello che dette commissioni si occupino dell'invalidità civile per tutti gli aspetti che questa comporta, sia per l'acquisizione del diritto al collocamento sia per il riconoscimento dei vari gradi di invalidità che possono essere previsti. Chiedo, dunque, una modifica del primo comma dell'articolo 3 in questo senso.

Al comma 3 propongo di sopprimere le parole: «di pensione, di assegno o di indennità», perchè chiaramente le domande riguardano tutte le fattispecie che ho citato.

Al comma 6 ci sono state altresì delle dimenticanze nella citazione dei riferimenti normativi. Propongo pertanto di sostituire il comma 6 con un nuovo comma che, pur riprendendo lo stesso concetto, fa riferimento a tutte le leggi che ho indicato nell'emendamento al comma 1. Ho proposto pertanto la seguente formulazione: «Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1 non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto». In questo modo si rende armonico il disposto dei commi dell'articolo a quanto ho richiesto che venisse inserito al comma 1.

Il Governo tuttavia dovrebbe aver presentato alcuni emendamenti in Aula a questo articolo tendenti a modificarne il testo, accogliendo alcune proposte formulate attraverso altri emendamenti. Ritengo perciò che sarebbe utile una illustrazione di questi emendamenti prima degli altri essendo comprensivi di una serie di concetti: ciò consentirebbe di comprendere meglio il senso finale dell'articolo.

* RASTRELLI. Signor Presidente, l'emendamento 3.2 è soppressivo dell'intero articolo e parte dal seguente presupposto: siamo in una fase nella quale il Governo tende a regolare in qualche modo la finanza pubblica ed introduce in tal senso in questo contesto una materia del tutto diversa, qual è quella della invalidità civile. Detta materia è molto delicata e si riferisce a tali

e tanti presupposti legislativi che - come lo stesso relatore in questo momento ha dovuto riconoscere - non è stato neanche possibile fare l'indagine complessiva delle leggi da cui derivano questi riconoscimenti pensionistici o di invalidità. Comunque si tratta di materia che andrebbe regolata in modo autonomo, tanto è vero che su proposta della Commissione c'è un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge di conversione nel quale addirittura si propone di dare una delega al Governo affinché in quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge regoli tutta la materia della invalidità civile e degli assegni di pensionabilità in questo campo con una normativa organica.

Allora, questo provvedimento che stiamo per far passare come misura congiunturale, per volontà della stessa Commissione e, probabilmente, dell'Aula e del Governo (se accetta), avrebbe una sfera temporale di validità di soli quattro mesi.

Allora, vale la pena per soli quattro mesi, in attesa che il Governo vari le leggi di riforma della invalidità civile - anche dal punto di vista tecnico-scientifico della invalidità (concetto che deve ancora essere definito nella nostra legislazione) - in attesa di inserire oggi questa grande trasformazione di strutture nel sistema della invalidità civile? Pensate che bisogna costituire anche tante commissioni nuove quante sono le province italiane; queste commissioni dovranno avere una sede e dovranno cominciare a funzionare; dovranno essere fatte le convenzioni con medici privati, perché il Ministro del tesoro si è riservato questa facoltà, in quanto i medici pubblici non sarebbero sufficienti ad affrontare il problema; tutta questa grande trasformazione dovrebbe essere messa in atto soltanto per quattro mesi, perché l'articolo 1 aggiuntivo proposto dal relatore e approvato dalla Commissione, di delega al Governo per quattro mesi, stabilisce che vada riformata complessivamente l'istituzione della indennità di invalidità.

Dal nostro punto di vista mi sembra chiarissimo che la logica, la coerenza, il buon senso - per evitare che il cittadino sia chiamato oggi a ricorrere ad un sistema che fra tre mesi potrà essere completamente saltato - sarebbe quello di abbandonare in questa sede, in questo contesto, una materia così delicata.

Io non so quali provvedimenti di risparmio il Governo spera di realizzare nei quattro mesi che costituiscono il termine di durata di questo provvedimento e se entro quattro mesi il Governo stesso potrà approntare una proposta organica.

La seconda osservazione che vorrei fare è che una materia così specifica è stata già studiata dalle Commissioni permanenti del Senato e della Camera. Esiste in questa materia uno studio già compiuto dalla corrispondente e competente Commissione della Camera; abbiamo avuto degli incontri su questa materia. Pertanto non riesco a capire (dall'esame obiettivo non mi risulta, né dalle dichiarazioni del Ministro) quale parte di risparmio economico si intende realizzare in questa situazione, perché non è stata enunciata da nessuna parte. Riterrei però che si tratti di *parva materia* perché il problema è soltanto quello di differire e di rendere ancora più difficile l'acquisizione di un diritto che viene riconosciuto oggi dalle leggi dello Stato: se è giusto porre in essere questo princìpio per evitare delle cattive interpretazioni o delle concessioni troppo facili e illegittime, è pur vero che non è soltanto rendendo più difficile il cammino che si riesce a realizzare facilmente questo scopo.

Allora, se fosse possibile operare lo stralcio complessivo della materia proposto dal nostro emendamento, ferma restando l'opportunità della legge delega al Governo per la regolazione definitiva della materia, secondo me compiremmo un'opera giusta in questo momento: ciò perchè non andremmo ad invadere, nei mesi estivi e per un periodo molto limitato, una materia assai delicata che, secondo me, la Commissione bilancio non ha avuto neanche la possibilità di approfondire nei termini dovuti (forse perchè la Commissione bilancio non ha una specifica competenza su questa materia).

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero di senatori ha richiesto che la votazione dell'emendamento 5.2 sia fatta a scrutinio segreto. Poichè si procederà alla votazione mediante il procedimento elettronico, decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Il relatore, al termine della sua esposizione, aveva chiesto che il Governo illustrasse subito gli emendamenti presentati all'emendamento 3.1.

Non facendosi osservazioni, do la parola al ministro Amato, quindi riprenderemo l'illustrazione secondo l'ordine degli emendamenti.

AMATO, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, senza tornare sulle ragioni che spiegano l'articolo 3 del decreto, poichè sono state ampiamente illustrate in Commissione e poi in Aula – e ringraziando anzi la Commissione bilancio per aver lavorato al miglioramento del testo e per aver anche proposto all'Aula quella delega al Governo nel disegno di legge di conversione che permette di disciplinare organicamente la materia (non solo le procedure, ma anche i criteri, le malattie, le tabelle che con questa delega potranno essere rivisti) – mi limito, come lei mi chiede, ad illustrare gli emendamenti del Governo.

Mi accorgo, come mi segnala il senatore Murmura, che forse ne è necessario uno per quanto riguarda il titolo dell'articolo 3, in effetti non appropriato. L'articolo in esame, che s'intitola «Criteri per il riconoscimento dell'invalidità civile», specie dopo la previsione di una delega al Governo per rivedere malattie e tabelle, è relativo, piuttosto che ai criteri, al procedimento. Non so se vogliamo usare la formulazione «Norme per il riconoscimento dell'invalidità civile», che, essendo più generale, può essere riferita alle procedure. Si tratterebbe, comunque, di una formulazione non impropria, mentre il termine «criteri» può essere effettivamente ritenuto non appropriato. Mi permetto di anticiparlo a voce, poi se l'Aula è d'accordo si può operare tale modifica.

Passerei ora all'illustrazione degli emendamenti presentati dal Governo. Con l'emendamento 3.1/21 si propone innanzitutto di cancellare la prima riga, che recita: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto», perchè vi è un emendamento (il 3.1/24, che illustrerò dopo) il quale assorbe tutta la parte transitoria, stabilendo da quando valgono le norme di cui al presente decreto. Quindi la cancellazione dell'inizio dell'articolo 3 è spiegata dall'emendamento 3.1/24 che, ripeto, illustrerò successivamente.

Inoltre, conformemente a diversi emendamenti che sono stati presentati, l'emendamento in esame fa richiami che mancavano nel testo originario alle leggi relative ai ciechi e ai sordomuti, che risultavano per nostro errore omesse. Vi è un emendamento della Commissione in tal senso, con cui c'è

coincidenza. Il senso dell'intervento del Governo con un proprio emendamento su questo punto, per la verità, è solo quello di cancellare la prima riga, assorbita dall'emendamento 3.1/24: poi, dovendolo riscrivere, lo si è formulato come l'emendamento della Commissione.

L'emendamento 3.1/23 risponde ad una preoccupazione che è stata manifestata quando, contro le decisioni delle commissioni decentrate, viene proposto ricorso gerarchico dall'interessato. Il ricorso gerarchico è in quanto tale trattato in sede ministeriale per definizione, e c'è una commissione medica centrale che deve decidere. Pare utile chiarire che per gli accertamenti sanitari che questa commissione ritenesse necessari, essa si avvalga delle strutture decentrate, altrimenti si potrebbe inferire che l'invalido – o chi ritiene di esserlo – debba lui andare a Roma per sottoporsi agli accertamenti sanitari: questo non è necessario. Sottolineo che la commissione medica centrale ha esattamente lo stesso compito delle commissioni mediche periferiche, che non è quello di provvedere all'accertamento sanitario, bensì quello di fare la valutazione medico- legale di un accertamento sanitario. Così come in sede periferica noi prevediamo che l'accertamento viene fatto dalla USL e questo accertamento va all'esame della commissione che lo valuta sotto il profilo medico-legale (per verificare l'invalidità che si può correlare a quell'accertamento), la stessa cosa, per simmetria, va prevista in sede centrale. Anche in questo caso, non dovendo la commissione medica fare l'accertamento, ma la valutazione medico-legale, si precisa che, a quel punto, se la commissione ritiene necessario l'accertamento, lo fa fare dal servizio decentrato in modo da consentire all'invalido, o al presunto tale, di non muoversi ai fini di questo accertamento. Noto qui, signor Presidente, che nel passaggio dalla mia stesura manoscritta (e me ne scuso) a quella dattiloscritta un congiuntivo è diventato indicativo; infatti io avevo scritto «che risultino necessari», e manterrei il congiuntivo, che qui invece è diventato indicativo, perchè si tratta di una eventualità e non di un fatto necessario.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1/22, esso tiene conto di un'osservazione critica che ho visto venire da più parti: essa è relativa alla presenza nelle commissioni mediche di nuova istituzione, oltre che di sanitari prescelti dalle associazioni rappresentative, anche di un secondo componente non sanitario rappresentativo delle associazioni. In effetti prendo atto che la presenza di questo secondo componente può essere ritenuta opinabile, perchè la commissione deve caratterizzarsi come commissione specialistica medico-legale che fa un accertamento medico-legale dello stato di malattia del richiedente. Da questo punto di vista la presenza di non medici non sembra pertinente e questa osservazione è stata fatta anche in sede di Governo, per la verità successivamente alla redazione del testo; pertanto con questo emendamento, fermo restando che delle commissioni facciano parte medici rappresentativi delle associazioni, si toglie invece quella persona in più che è il rappresentante non medico.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1/24, esso sistema in modo organico il problema del momento temporale dell'entrata in funzione di questo sistema, perchè qui c'era una preoccupazione dei senatori ed anche del Governo: noi non vogliamo creare alcuna soluzione di continuità nè alcun blocco. La Commissione aveva proposto di prevedere che gli attuali organi lavorino sino al 15 settembre, sulla base di un affidamento dato da me, e che al 15 settembre possano entrare in funzione le nuove commissioni.

Qualcuno ha osservato che forse non si farà in tempo e che bisognerebbe prevedere una data successiva, ma in realtà il problema della soluzione di continuità si sposta e come rischio rimane, anche se attenuato.

La soluzione più congrua sembra essere quella che il vecchio sistema continui ad essere in vigore fino a che le nuove commissioni non siano istituite; se sono istitutite presto, il vecchio sistema cessa presto, se sono istituite tardi, il vecchio sistema cessa tardi. Infatti, si dice che le disposizioni dei commi precedenti si applicano (quindi tutto il nuovo sistema) a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che istituisce le nuove commissioni: a quel punto il nuovo sistema esiste e quindi risolviamo in radice il problema della soluzione di continuità.

Perchè ho aggiunto una seconda parte? Per una semplicissima ragione: le associazioni di categoria debbono designare dei rappresentanti nelle commissioni mediche. Il Ministero del tesoro da circa un mese ha inviato i telegrammi alle associazioni chiedendo i nominativi dei sanitari, ma le associazioni non hanno ancora risposto. Se noi non inseriamo qui una clausola che prevede una qualche salvaguardia, può capitare che, per una omissione dell'una o dell'altra associazione, le commissioni non nascano ed il vecchio sistema continui *nunc et semper.*

Allora si prevede che le commissioni possono essere costituite e ritenersi validamente operanti, anche senza i rappresentanti di categoria, ove queste non provvedano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione a designare detti rappresentanti. È pacifico che non appena successivamente li designino, questi entreranno a far parte delle commissioni; ma la clausola serve ad evitare che l'inizio del sistema che qui si delibera risulti condizionato ad un'azione od omissione dell'una o dell'altra associazione. Questo senza nulla togliere alle associazioni: in quanto esse designano, vedano automaticamente inseriti i loro rappresentanti.

FERRAGUTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, gli emendamenti presentati ora dal Governo evidenziano che non avevamo tutti i torti a sostenere che questo fosse un decreto improvvisato che teneva scarsamente conto degli invalidi: essi ci danno ragione della nostra richiesta (contenuta nell'emendamento 3.3) di sopprimere l'articolo in esame e di valutare più congruamente la necessità di un provvedimento di riforma complessivo sul tema dell'invalidità civile.

Già il senatore Barca ha motivato ieri le ragioni di fondo che portano il Gruppo comunista a chiedere la soppressione dell'articolo 3. Io vorrei esplicitare meglio tali ragioni ed entrare più nel merito del provvedimento, anche perchè le argomentazioni che ho ascoltato ieri da parte del relatore, del Ministro e dei parlamentari che sostengono questo Governo francamente mi sono sembrate poco convincenti. Anzi, se mi è consentita un po' di sincerità, ho avuto la netta sensazione di trovarmi di fronte ad una scelta basata più su luoghi comuni (esempio: occorre ridurre le domande di invalidità, perchè sono troppe; ci sono troppi falsi invalidi), che su un'effettiva conoscenza dei problemi e della loro incidenza sulla realtà del paese. E siccome in modo particolare le forze politiche che governano questo paese ci rimproverano di avere visioni ideologiche scarsamente collegate alla realtà, vorrei fare un po' il punto di che cosa è successo e di cosa succederà nella realtà a seguito di questo decreto.

Cominciamo dalle cifre! 900 mila cittadini hanno fatto domanda di riconoscimento di invalidità civile. Mi fa piacere che il Governo ci proponga di sopprimere la dizione «pensioni di invalidità» e quindi si sia accorto che tra queste domande non vi sono soltanto quelle relative a pensioni di invalidità. È infatti opportuno ricordare che, grazie ai provvedimenti proposti in questi anni dalle forze che governano il paese, abbiamo domande di invalidità per il collocamento obbligatorio, per la esenzione dai *tickets*, per le protesi, per l'assegnazione di punteggio per alloggi di iniziativa popolare, per i trasporti, e via dicendo. Sono, quindi, questi meccanismi di leggi, leggine e decreti che in questi anni sono stati previsti che hanno portato ad un forte aumento delle domande di invalidità.

Or bene il decreto, poichè ha il potere di entrare in vigore da subito, ha bloccato tutte le domande esistenti sul territorio nazionale: ha cioè bloccato 900 mila domande che erano – badate bene! – attribuite a 700 unità sanitarie locali, molte delle quali avevano decentrato la loro attività creando fino a dieci collegi medici. Vorrei invitare in particolare i colleghi delle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana – regioni che in questo anno in particolare avevano decentrato con leggi regionali l'attività delle commissioni delle unità sanitarie locali, impegnando migliaia di medici – a riflettere su cosa può essere successo, a seguito del decreto-legge in esame, in queste regioni che appunto si erano attrezzate per darsi tempi meno lunghi. In generale siamo attualmente intorno ai due anni di tempo per domanda, ma, ad esempio, la regione Lombardia in molte province era arrivata a sei mesi di tempo massimo tra la domanda e l'erogazione.

Ora, tutto questo non tener conto della realtà del paese ha portato ad enfatizzare, ad esorcizzare (se mi consentite questa espressione) la responsabilità delle commissioni ed a pensare che fosse possibile, con una diversa articolazione della loro struttura, dare risposte ai cittadini. Mi permetto allora di formulare a questo punto una prima domanda. Quali tempi si avranno per valutare queste domande se resteranno in funzione le commissioni militari? Stante il fatto che, dai 10 mila medici oggi impegnati, ne verranno impegnati solo 500 nella commissione di prima istanza e 200 nella commissione di seconda istanza, quali tempi si avranno, onorevoli colleghi, se adesso le commissioni militari per le sole pratiche militari hanno tempi spesso non inferiori ai 5 anni per le sole pratiche normali e che superano i 5 anni per i ricorsi? Quanto tempo aspetteranno gli invalidi civili se i ricorsi relativi alle pensioni di guerra (la guerra è finita ormai da quarant'anni!) sono attualmente 140 mila?

Sono domande a cui il decreto-legge in esame non ha dato risposte e, in questo dibattito, finora, non le abbiamo potute ascoltare.

Vi è poi una seconda ragione che ci porta a chiedere la soppressione dell'articolo 3. Onorevole Amato, avevamo già discusso di questo problema in sede di esame della legge finanziaria 1988, ed alla Camera dei deputati, grazie all'impegno del Gruppo comunista, questa norma era stata respinta (si trattava dell'articolo 27 della legge finanziaria). Dopo lo stralcio della legge finanziaria, tale materia era diventata oggetto del disegno di legge n. 2043-*quater*, di iniziativa dei ministri Amato, Colombo e Gava. Questo provvedimento è già iscritto all'ordine del giorno della 2ª Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati. Se si voleva realmente intervenire sulla materia in modo rigoroso, poteva essere questa l'occasione per farlo in modo puntuale e non frammentario. Vorrei proporre all'onorevole Amato

una riflessione di ordine politico perchè credo... (*Brusio in Aula*). Signor Presidente, chiedo scusa, ma in questo «chiacchiericcio» faccio molta fatica a parlare: chiederei quindi ai colleghi, se possibile, non dico di ascoltarmi, ma un po' di cortese silenzio.

Dicevo vorrei proporre al ministro Amato una riflessione di ordine politico, perchè questa è una sede istituzionale che può favorire un confronto politico.

Nella seduta di ieri, il ministro Amato ci ha detto, parlando del decreto in genere – ma mi permetto di pensare che dal suo discorso non venisse escluso l'articolo 3 del decreto-legge –, che esso sicuramente risente della mancanza di una visione organica riformatrice, e – se ho trascritto bene il senso delle cose che egli ci proponeva – può anche darsi che pecchi di disorganicità. Ricordandoci che esiste la necessità di compiere alcune scelte perchè vi è un'assoluta urgenza di rientro del *deficit* pubblico a partire dal 1988, ha considerato inevitabile l'assenza di una visione riformatrice.

Onorevole Amato, a parte il fatto che un risparmio di 400 miliardi a fronte di un *deficit* pubblico che supera i 110.000 miliardi appare una goccia nel deserto, vorrei proporle la seguente riflessione: pur essendo lei Ministro del tesoro, e quindi angustiato dalla contabilità, un Ministro socialista come lei non ritiene che la sola ottica del risparmio sia un'ottica asfittica, rispetto ai valori sociali che chiamano in causa la costruzione di una società in grado di rispondere ai bisogni primari della persona umana, e che attengono quindi alla sfera dei diritti dei cittadini?

Propongo questa riflessione all'onorevole Amato e ai compagni socialisti perchè mi aspettavo – e, lo confesso, mi aspetto ancora – una riflessione e un'azione, in questa materia, che vadano oltre una logica di mero risparmio contingente, capaci quindi di mettere in discussione una visione assistenziale e clientelare che sicuramente esiste nel nostro paese, ma che, se mi è consentito dirlo, è tipica dei governi democristiani. Quindi, mi aspettavo dai compagni socialisti uno sforzo che tendesse ad un ripensamento complessivo dello Stato sociale, perchè di questo abbiamo bisogno.

Propongo a voi questa riflessione, compagni socialisti, non perchè sono prigioniera – o almeno non lo credo – di una vecchia cultura delle riforme tipica della tradizione socialista e del movimento operaio nel nostro paese, bensì partendo dalla tradizione socialista e riformista europea (visto che parliamo tanto della necessità di essere sinistra in Europa). Le forze politiche che, onorevole Amato, come il suo partito fanno parte dell'Internazionale socialista, stanno appunto interrogandosi in questi ultimi anni sul tipo di sviluppo e su quale Stato sociale. È il caso del Partito laburista inglese, ma è ancor di più il caso, la profonda riflessione, ricca di spunti di grande interesse, della socialdemocrazia tedesca (proposta nell'ultimo congresso dell'SPD).

Ecco perchè ci ha negativamente colpito una visione semplicemente economicistica del tema oggi al nostro esame. Tuttavia, onorevole Ministro, per non essere accusata di ideologismo voglio ragionare anch'io con la logica del rigore. Mi domando e le domando: è proprio convinto che – per porre mano a quella che il senatore Forte nella giornata di ieri ha chiamato la «necessità di moralizzazione delle pensioni e degli assegni di invalidità» – bisogna partire dalle modificazioni delle commissioni mediche? Se mi passate un termine di paragone, direi che stiamo iniziando su questo

decreto-legge come se chiedessimo ai muratori di cominciare a costruire una casa dal tetto, anzichè dalle fondamenta!

Cosa voglio dire? Voglio dire che non è accettabile la tesi secondo la quale la responsabilità dell'elevato numero di invalidi civili nel nostro paese è dovuta alla scarsa o inesistente deontologia dei medici civili e che pertanto occorrano le commissioni militari. Mi sono permesso di fare un'indagine di quel che succede nel nostro paese e in molte regioni non risultano esservi falsi invalidi; per evitare di citare soltanto l'Emilia-Romagna da cui provengo, o la Toscana o l'Umbria – in quanto potrei essere accusata di riferirmi soltanto a regioni nelle quali i comunisti sono una forza determinante di Governo – dirò che accanto a queste regioni ci sono anche: Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Abruzzo. Anzi, in alcune di queste realtà, dagli accertamenti fatti presso le prefetture, le quali verificano il lavoro delle commissioni di invalidità, si è scoperto che vi erano un tale rigore e ristrettezza di valutazioni che alcuni cittadini, che non avevano ottenuto dalle commissioni di invalidità il diritto alla pensione, all'invalidità, all'assegno di accompagnamento, se lo sono visti assegnare.

Dove sono dunque le cose che non vanno? Anzichè parlare genericamente di falsi invalidi o di *boom* delle domande, era bene mettere il dito sulla piaga e allora il dito sulla piaga lo metterò io, colleghi senatori. La Regione Molise registra in Italia il più alto numero di invalidi, in particolare nella città di Campobasso, dove si registrano tante domanda di invalidità o di certificazione della riduzione della vista quante ve ne sono nell'intera provincia di Milano. Cominciamo a fare i nomi e i cognomi delle realtà in cui c'è abuso, perchè se facciamo i nomi è possibile anche individuare le responsabilità: se vi sono commissioni deontologicamente inidonee, si possono anche colpire con gli strumenti della magistratura.

Ancora: la Campania è la seconda regione d'Italia, seguita dalla Sicilia, con il numero più elevato di domande di pensione e di ottenimento di pensione di invalidità civile per quanto riguarda disturbi alla vista e all'udito.

Allora, onorevole Amato, un Governo che vuol affermare con rigore questo problema non spara nel mucchio, ma cerca le cause e interviene su di esse. Sarebbe anche questo un modo per colpire politiche clientelari che eventualmente si fossero prodotte e per affermare quel necessario rinnovamento morale, a cui una forza progressista come la vostra non può non tendere. Per questo vi diciamo, compagni socialisti, che se l'obiettivo è quello del rigore e del rinnovamento morale, noi siamo pronti e disponibili a fare la nostra parte in questa battaglia di ordine generale, ma per questo, a nostro avviso, non c'è bisogno di commissioni mediche militari.

Una seconda considerazione vogliamo proporre all'attenzione dei colleghi, e anche in questo caso vorrei rivolgermi di nuovo ai compagni socialisti. C'è una contraddizione tra quanto voi affermate in senso generale dal punto di vista politico per il riconoscimento delle professionalità e la proposta delle commissioni mediche. Se c'era una grande forza nelle commissioni delle unità sanitarie locali, era che all'interno di tali commissioni erano previsti medici con professionalità specifiche adeguate alla individuazione di quelle menomazioni. Invece qui si parla di medici militari e basta. Al riguardo, onorevole Amato, vorrei ricordarle che, nel nostro paese, in cui i militari sono solo maschi, possiamo trovarci con norme anacronistiche, anche simpatiche come quella in cui si dice: «nel caso di

accertamenti sanitari che riguardano persone di sesso femminile della commissione medica di cui al presente articolo farà parte, ove la natura dell'infermità lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia». Onorevoli colleghi, ma se c'è una donna mastotomizzata, a cosa serve il ginecologo?

Avviandomi alla conclusione – e chiedo scusa al Presidente per non essermi avveduta del trascorrere dei minuti – per queste considerazioni riteniamo che il provvedimento in esame sia incongruo: si motiva quindi con molta forza la necessità di soppressione dell'articolo 3 e di un riordino complessivo della materia, che ridia alle commissioni mediche le loro competenze e che soprattutto dia certezza di diritto al cittadino invalido, il quale chiede semplicemente di essere trattato con giustizia.

Do per illustrati gli emendamenti 3.1/11 e 3.1/14. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

Presidenza del vice presidente LAMA

* BOATO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, sarò molto breve nell'illustrazione dell'emendamento 3.4, perchè credo che su questo argomento le idee ormai siano chiare in tutti i colleghi.

Nonostante ci sia una grande confusione in quest'Aula – sembra di essere in piazza in questo momento – ritengo che non ci sia alcun collega in Senato che non si sia fatto carico nella propria coscienza della problematica che abbiamo di fronte rispetto all'articolo 3. A questo proposito la scelta più drastica è anche quella più giusta e più semplice: quella della soppressione dell'articolo, che anche noi proponiamo. Vorrei ricordare però che condividiamo totalmente le motivazioni in base alle quali il Governo – a nostro avviso – ha agito in modo sbagliato. Il problema della moralizzazione, del riordino della materia non solo non lo disconosciamo, ma lo facciamo nostro, pur ritenendo che, a questo punto, sarebbe scarsamente rispettoso della intelligenza e della conoscenza di tutti i colleghi del Senato rispiegare una questione che in quest'Aula è stata più volte discussa, sia in rapporto alla finanziaria, sia in rapporto al decreto sugli ultrasessantacinquenni (anche se è materia diversa, come è stato ricordato nel dibattito sulla costituzionalità del provvedimento, ma che comunque abbiamo riaffrontato).

È una materia che abbiamo riaffrontato anche nel dibattito sui presupposti di costituzionalità del decreto, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, così come abbiamo discusso ieri in discussione generale: ricordare di nuovo tutte le questioni non mi sembrerebbe corretto.

Vorrei dire però al ministro Amato che, in fondo, l'aspetto fondamentale su cui bisogna arrivare ad incidere è la questione dei criteri in base ai quali si accerta la invalidità.

Questo è purtroppo l'unico aspetto, signor Ministro – se non ho letto male – su cui l'articolo 3 del decreto-legge non interviene, giacchè esso modifica soltanto le procedure.

A noi pare francamente e sinceramente che la modifica proposta sia sbagliata. Sicuramente il testo proposto dalla Commissione è meno cattivo rispetto a quello proposto dal Governo – su questo non c'è dubbio – tant'è che il Governo interviene con altri emendamenti al testo della Commissione; il tipo di procedura che viene proposto non c'è dubbio che avrà come conseguenza il ritardo (dal momento che ritarderà tutto il complesso della materia) o l'impedimento del riconoscimento di false invalidità. Ma, pur ottenendo alfine questo risultato, come primo effetto otterrà purtroppo il ritardo – che in alcuni casi vorrà dire la morte della persona che dovrebbe vedere riconosciuto questo diritto, nei casi di persone anziane o gravemente invalide – del riconoscimento per le persone che sono autenticamente invalide e che sono quelle che avrebbero più urgenza nel vedere riconosciuto questo diritto, che è fondamentale dal punto di vista della Costituzione e degli elementari princìpi di solidarietà sociale e umana.

A nostro parere la strada fondamentale sarebbe stata quella del disegno di legge autonomo, o per lo meno che il Governo avesse chiesto – è quanto proponiamo dopo la soppressione dell'articolo – una particolare urgenza da parte del Parlamento nell'esaminare il disegno di legge che riguarda questa materia, arrivando anche a rivedere i criteri di definizione della invalidità.

Non vado oltre perchè ripetere ulteriormente le motivazioni, le documentazioni e le cifre che abbiamo ascoltato pochi minuti fa – rilevando l'inadeguatezza anche delle procedure previste dalla Commissione (pur essendo sicuramente meno peggiori di quelle previste nel testo originario presentato dal Governo) – porterebbe via del tempo alla discussione, rispetto a cui l'unico problema adesso è la scelta del voto in coscienza da parte di tutti i colleghi senatori.

Non credo che alcuno, ormai, sia disinformato sulla materia; il problema che resta è in base a quali criteri giuridici, politici, umani e, se volete, anche morali, ciascuno di noi esprimerà il proprio voto e quali saranno le conseguenze che il Governo vorrà trarre dal voto che daremo: esse dovranno consistere in una assunzione di responsabilità anche in tempi assai rapidi, di fronte al Parlamento, rispetto ai problemi della moralizzazione che tutti noi riconosciamo. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

AZZARETTI. Signor Presidente, illustrerò i subemendamenti 3.1/1, 3.1/2, 3.1/3, 3.1/4, 3.1/5, 3.1/6 e 3.1/7.

Nell'apprestarmi ad illustrare questi emendamenti, mi permetto anche di ricordare – per memoria storica – che il 17 marzo 1988 questa Aula, in occasione della conversione del decreto-legge sugli invalidi civili ultrasessantacinquenni, aveva approvato all'unanimità un ordine del giorno, che il Governo aveva accettato e grazie al quale dopo tre mesi avrebbe dovuto presentare una legislazione razionale in materia. Se il Governo l'avesse fatto, evidentemente non ci troveremmo in questa sede nè a polemizzare e neanche ad illustrare emendamenti.

Tuttavia, al fine di dare un contributo per migliorare l'articolo 3 di questo decreto-legge, anche noi abbiamo presentato degli emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1/1 devo dire che nella prima parte è stato, in pratica, assorbito dall'emendamento presentato dal Governo, poichè nell'articolo originario non erano state richiamate alcune leggi, mentre rimane in vita la seconda parte con la quale, dopo il primo periodo, si inserisce il seguente: «La certificazione medica da allegare alla domanda

presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovrà contenere la dicitura: "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100 per cento e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore", oppure "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100 per cento e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". È chiaro ed evidente che se il medico certifica l'invalidità di chi presenta la domanda, e cioè se la domanda viene accompagnata da una certificazione di questo genere, si riducono notevolmente le domande di invalidità. Resta in vita anche la terza parte dell'emendamento laddove si dice di sostituire le parole: «trasmettono il relativo verbale di visita» con le altre: «trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato», anche perchè è giusto dare notizia all'interessato dell'esito della visita. Tra l'altro questa procedura è già in atto attualmente nelle commissioni di prima istanza delle USL e credo che il cittadino abbia il diritto di essere informato e che le commissioni abbiano il dovere di informare.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1/2, è assorbito da quello presentato dal Governo. Resta in vita l'emendamento 3.1/3, con il quale sostituiamo le parole: «trenta giorni» con le altre: «sessanta giorni», perchè in trenta giorni non è possibile fare ricorso.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1/4, noi riproponiamo che in sede di accertamento sanitario la persona interessata possa farsi assistere dal medico di fiducia; questo avviene in tutte le procedure di questa natura, all'INPS ed in altre sedi, per cui non si capisce perchè in una circostanza come questa un cittadino non possa farsi assistere, visto che la spesa eventuale è a carico dell'interessato e non dello Stato.

L'emendamento 3.1/5 rimane anch'esso in vita; dobbiamo dire che avevamo già introdotto questo emendamento in sede di esame della legge finanziaria quando venne discussa in questa sede; noi lo riproponiamo adesso per dare la possibilità a tali commissioni di funzionare, perchè senza supporto amministrativo le commissioni, se saranno costituite di soli medici, non potranno certamente funzionare. Proponiamo che il personale amministrativo delle unità sanitarie locali, che assistono e che tengono in vita le commissioni di prima istanza, se è d'accordo, possa essere comandato presso queste nuove commissioni per dare il supporto amministrativo e per farle funzionare. Fra l'altro, in tal modo, si evita l'assunzione di ulteriore personale; altrimenti per far funzionare le commissioni occorrerà nuovo personale, mentre quello che attualmente svolge tali funzioni nelle commissioni di prima istanza, le unità sanitarie locali, andrà a svolgere un altro lavoro, probabilmente meno utile. La ragione semplicissima della nostra proposta è che se oggi questo personale è impegnato in questo lavoro, è giusto che continui in tale attività anche per dare un apporto di professionalità alle commissioni. Prevediamo pure che, se per caso la Commissione è collocata in una sede diversa da quella di residenza dell'interessato, quest'ultimo possa beneficiare della trasferta, così come prevedono le leggi dello Stato.

L'emendamento 3.1/6 è assorbito dall'emendamento governativo e lo ritiriamo.

Riteniamo, invece, che sia ancora valido l'emendamento 3.1/7, poichè già ora, con cadenza triennale, vi è la possibilità di una verifica e di un controllo. Noi riteniamo che alcune di queste pensioni debbano essere

rivedute almeno ogni cinque anni, poichè le patologie possono anche modificarsi, e si può ridurre o togliere tale beneficio a chi non ha più il requisito dell'invalidità. (*Applausi dal centro*).

VECCHI. Signor Presidente, possiamo anche fare a meno di illustrare l'emendamento 3.1/8, giacchè il relatore ha presentato l'emendamento 3.1/15 che richiama le leggi fondamentali per l'assistenza, la n. 118 del 1971 e la n. 18 del 1980 per l'assegno di accompagnamento. Ci era sorto il dubbio che il fatto che esse non fossero richiamate comportasse una modifica della normativa in essere, ma poichè il relatore con questo emendamento e con emendamenti successivi ha richiamato tali leggi, riteniamo che la questione possa essere risolta.

PRESIDENTE. Senatore Vecchi, se ho ben compreso lei ritira l'emendamento 3.1/8?

VECCHI. Esattamente, signor Presidente.

* BOSCO. Signor Presidente, con l'emendamento 3.1/18 si propone di inserire nella procedura di esame delle domande che sono affidate a queste nuove commissioni il criterio generale di dare la precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità. Mi sembra che ciò sia indispensabile nella misura in cui il lavoro che viene affidato a queste commissioni è certamente di notevole portata: conseguentemente, proprio per evitare ritardi che al limite possono essere sopportati dagli invalidi che hanno delle invalidità di modeste proporzioni, è opportuno introdurre il criterio di dare la precedenza – naturalmente secondo criteri che saranno adottati dalle singole commissioni – alle invalidità di più grave portata.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

(*Segue* BOSCO). Per quanto riguarda invece l'emendamento 3.1/19, signor Presidente, lo ritiriamo perchè mi sembra di aver capito, dall'illustrazione del ministro Amato, che il Governo con l'emendamento 3.1/24 proponga la stessa cosa. Vorrei però affidare al ministro Amato la considerazione che il Governo deve emanare non soltanto il decreto che è richiamato dal vostro emendamento (cioè quello previsto dal comma 7 dell'articolo), ma probabilmente anche un altro, stabilito dal comma 5. Comunque, se la mia osservazione è esatta, il Ministro avrà la possibilità, eventualmente, di modificare il suo emendamento. Per quanto ci riguarda ritiriamo il nostro perchè il principio generale è lo stesso di quello introdotto dal Governo.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 3.1/20, a me sembra che dall'andamento della discussione sia emerso con chiarezza che il numero delle domande di invalidità è certamente notevole ed è auspicio di tutti, credo anche del Senato, che questo numero si riduca. Abbiamo l'impressione, però, che la commissione nuova – che dovrebbe assorbire tutte le

competenze delle altre commissioni – sarà formata, secondo le indicazioni dell'articolo 3, da un numero di medici che non potrà dare corso con celerità, a causa della sua esiguità (si pensi che la media delle commissioni sarà formata da cinque medici), allo svolgimento dell'attività che dovrà assolvere. Per questo motivo la proposta che noi avanziamo è quella di un ulteriore sforzo di incremento delle commissioni, portando la prima commissione da 500 a 700 unità e la seconda, quella di appello, a 300 unità, con un incremento dell'onere (abbiamo applicato lo stesso criterio proporzionale, signor Ministro, che avete adottato per realizzare l'incremento da voi proposto) da 2.800 milioni a 5.070 milioni.

Noi riteniamo che questo sia indispensabile, tanto più che è stato annunciato un emendamento con il quale si prevede che queste Commissioni dovranno anche svolgere l'istruttoria ai ricorsi che vengono presentati alla commissione d'appello. Comunque certamente l'attività di questa commissione è notevolissima e riteniamo che in alcune province, dove ci sono milioni di cittadini, sia necessario che le commissioni siano affiancate almeno da una sottocommissione che possa compiere contemporaneamente il lavoro che viene affidato alla commissione generale.

Per questo insistiamo su questa proposta affidandola alla particolare attenzione del Governo e del relatore: essa ci sembra estremamente equilibrata perchè fissa un numero leggermente più ampio, ma consente anche al Governo di poter nominare nelle province più grandi una Commissione composta da un numero maggiore di componenti, consentendo la realizzazione dell'attività in tempi più brevi di quanto non potrebbe accadere con un provvedimento successivo, per la mole di lavoro che queste Commissioni dovranno sicuramente affrontare. Con questo mio intervento ho illustrato gli emendamenti 3.1/18, 3.1/19 (ritirato) e 3.1/20.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 3.1/9 e 3.1/13, potrei limitarmi a dire che si illustrano da soli, in quanto si tratta di fissare dei tempi minimi o massimi per l'esame delle domande. Questo vuole essere un incentivo anche al funzionamento delle commissioni; noi vogliamo evitare quello che oggi purtroppo accade e cioè che a volte, prima che le domande vengano esaminate, trascorrano anche due o tre anni, con grave nocumento per gli interessati. Non parlo delle domande da accogliere o da respingere, parlo dei periodi di tempo necessari per l'esame delle domande. Non vorrei che con la nuova normativa, malgrado tutti gli impegni assunti, l'analisi delle domande avvenisse in tempi ancora più lunghi.

A questo proposito, solo per memoria, non per polemica, vorrei far presente al ministro Amato che mezz'ora fa un collega mi ha mostrato la pratica per una pensione di guerra di un cittadino italiano che è stato sottoposto a visita il 23 gennaio 1964 presso le commissioni militari: egli ha ricevuto la risposta il 22 febbraio 1988. Credo che questo caso, che non è l'unico, si commenti da solo. Non vorremmo che lasciando indefinito il tempo, i periodi medi, che oggi sono di sei, otto mesi, uno o tre anni, possano diventare di cinque, sei o sette anni, con tutte le conseguenze facilmente prevedibili.

Comunico inoltre che ritiriamo l'emendamento 3.1/10, primo firmatario il senatore Gambino, perchè consideriamo migliore la dizione dell'emendamento 3.1/1, presentato dal collega Azzaretti e da altri senatori. Ritiriamo

dunque il nostro emendamento e faremo convergere i nostri voti sull'emendamento illustrato dai colleghi del Gruppo della Democrazia cristiana.

GUZZETTI. Signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento 3.1/2/1 poichè il testo dell'emendamento 3.1/24 è molto più preciso e definisce meglio l'entrata in funzione delle nuove commissioni e il trasferimento delle domande.

Voteremo a favore dell'emendamento presentato dal Governo.

IANNONE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.1/12.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, così come in sede di illustrazione ho chiesto che il Governo illustrasse per primo i suoi emendamenti, poichè alcuni di essi assorbivano una serie di emendamenti presentati dai colleghi senatori, esprimerò quindi il mio parere innanzitutto sugli emendamenti del Governo e poi sugli altri, se ella consente.

Sono favorevole all'emendamento 3.1/21, presentato dal Governo, e a tal fine ritiro l'emendamento 3.1/15, poichè la dizione dell'emendamento governativo mi pare più corretta. Nel mio emendamento, infatti, avevo richiamato anche il beneficio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, che invece andrebbe più opportunamente spostato all'articolo 1-*bis* di approvazione del disegno di legge, visto che attiene alla delega ed in particolare alle percentuali di invalidità.

Voglio altresì rilevare che l'emendamento 3.1/21 andrebbe corretto nella rubrica, in quanto esso sostituisce soltanto il primo periodo del primo comma dell'emendamento 3.1. In altri termini l'emendamento dovrebbe riferirsi al periodo che inizia con le parole «A decorrere» e termina con le parole «e successive modificazioni». La successiva parte dell'emendamento presentato dalla Commissione dovrebbe rimanere invariata.

AMATO, *ministro del tesoro*. L'intestazione dell'emendamento deve essere relativa alla prima frase del comma 1. Non dobbiamo intendere che con l'emendamento 3.1/21 del Governo si sostituisce tutto il comma 1 dell'emendamento 3.1; occorre aggiungere, alla fine del mio emendamento, le parole che seguono il primo periodo del testo proposto dalla Commissione. Per maggiore chiarezza, do lettura del testo del primo comma dell'emendamento 3.1 come risulterebbe formulato con l'inserimento dell'emendamento 3.1/21: «1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra – che assumono la denominazione "commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile" –, di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindi-

cate e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti».

Infatti, anche la seconda parte del primo periodo comma 1 deve essere mantenuta, perchè altrimenti la denominazione «Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile» comparirebbe *ex abrupto* ed il testo non sarebbe comprensibile.

BOATO. In questo modo si ripete però due volte la stessa denominazione!

PRESIDENTE. Senatore Abis, prosegua con l'espressione del parere sugli emendamenti in esame.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto dire al senatore Boato che si tratta di una ripetizione contenuta tra virgole, nel senso che si modifica il testo dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915: per questo vi è una ripetizione.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1/23 che riguarda il comma 3 dell'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione, chiarendo che non è che gli accertamenti verranno fatti a Roma dallo stesso Ministero o dalla commissione medica di questa città, ma se sono necessari accertamenti sullo stato fisico, cioè se la documentazione presentata non è ritenuta sufficiente, essi sono demandati ugualmente ad organi periferici, per cui l'interessato non deve recarsi a Roma per ulteriori accertamenti medici. Questo è un chiarimento che va sempre incontro alle richieste che sono state formulate.

Al comma 4 dell'emendamento 3.1 si ripropone il problema che lo stesso Ministro ha illustrato a proposito dei membri costituenti la commissione. Trattandosi di una commissione medica il membro non medico deve sparire, per cui restano solo i medici e quindi vanno soppresse le parole «con un componente e». Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento 3.1/22, presentato dal Governo.

Sono poi d'accordo anche con l'emendamento 3.1/24, perchè chiarisce una serie di richieste che ci sono pervenute da varie parti politiche circa l'esigenza che non si determinino soluzioni di continuità tra il vecchio e il nuovo metodo; ragion per cui sono state tolte le date ed è stata accettata dal Governo la richiesta proveniente da varie parti – sia in Commissione che in Aula, anche attraverso la presentazione di emendamenti – e cioè che il sistema attuale permanga sino a quando non verranno nominate le Commissioni previste dall'attuale articolo 3 e che da 15 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della nomina delle commissioni inizia il trasferimento delle pratiche dalle attuali alle nuove commissioni. Ciò avviene con una norma di salvaguardia che il Ministro ci ha illustrato, nel caso le categorie non volessero inviare il loro rappresentante medico, per cui le commissioni sarebbero incomplete e non potrebbero iniziare la loro attività.

In caso le organizzazioni interessate omettano di trasmettere il nominativo del loro rappresentante, bisogna che le commissioni mediche siano completate e possano funzionare.

Vi è poi un punto, dopo il primo periodo dell'emendamento 3.1/24, cioè dopo le parole «del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5», probabilmente va inserita quella salvaguardia contenuta nel testo dell'emendamento presentato dalla Commissione, dando la precedenza nell'esame delle domande a quelle relative alle più gravi forme di invalidità. Questo è un concetto richiesto da varie parti in Commissione e che si ripropone anche in questa sede con la presentazione di altri emendamenti.

Quindi, signor Presidente, io ho espresso un concetto, ma bisognerà trovare una forma più congrua per introdurlo nel testo. Infatti, esiste una motivazione che è stata già rilevata in Aula che è un po' difficile inserire nel testo senza incorrere in errori di collocazione o di scrittura. Il concetto – lo ripeto – è che queste commissioni rimangono in vigore sino a quando non vengono istituite le nuove – ciò è contenuto nell'emendamento presentato dal Governo – e continuano nella loro attività dando la precedenza (questo è il concetto che aveva espresso la Commissione) all'esame delle domande relative alle più gravi forme di invalidità. Ciò andrà collocato all'interno dell'emendamento 3.1/24, presentato dal Governo, nel punto più opportuno e nella maniera più corretta.

AMATO, *ministro del tesoro*. L'osservazione del relatore è esattissima, però dobbiamo tener presente che il soggetto iniziale del comma è «le disposizioni». Allora, dopo le parole: «comma 5» dovremmo scrivere, riprendendo il testo della Commissione : «sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare, dando la precedenza...».

ABIS, *relatore*. Ha ragione lei, signor Ministro, dobbiamo far sì che il concetto risponda anche ad un corretto italiano. Possiamo dunque convenire con la formula: «sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare, dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle più gravi forme di invalidità».

AMATO, *ministro del tesoro*. D'accordo, riformulo l'emendamento 3.1/24 con questa integrazione. (*Commenti del senatore Boato*).

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, voglio aggiungere che se verrà approvato questo emendamento 3.1/24 si renderà necessaria la soppressione del comma 2 dell'articolo che prevede una normativa diversa. Per questo motivo presento un emendamento in tal senso.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1/1 devo dire che la prima parte è identica all'emendamento 3.1/8.

PRESIDENTE. Questa parte dell'emendamento 3.1/1 è stata ritirata dai proponenti, mentre è stato mantenuto l'emendamento dalle parole: «dopo il primo periodo inserire il seguente:» in poi.

ABIS, *relatore*. Comunque, per procedere con ordine, considero la prima parte dell'emendamento 3.1/1 assorbita dall'emendamento del Governo 3.1/21 così come l'emendamento 3.1/8 che è stato ugualmente ritirato.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento 3.1/1, esprimo parere contrario in quanto il principio che abbiamo affermato con questo articolo è che sia la commissione medico-legale a stabilire il grado di invalidità e non il medico di base.

GUZZETTI. È per responsabilizzare il medico di base a non rilasciare certificati falsi.

ABIS, *relatore*. Ho compreso questo concetto: il medico che fa il primo certificato deve già stabilire il grado di invalidità, anche se appare come una garanzia ulteriore perchè ha già la responsabilità di tale dichiarazione. Però, abbiamo detto che il grado di invalidità deve essere stabilito, sulla base della documentazione, da una commissione che ha la capacità medico-legale per stabilire tale grado di invalidità a seguito della malattia. Vi è dunque contraddizione con lo spirito che informa tutto l'articolo e che prevede una procedura diversa: l'accertamento del grado di invalidità va fatto dalla commissione a ciò preposta. Per quanto concerne l'ultima parte dell'emendamento 3.1/1, se le parole: «trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale» sono a completamento di quanto previsto, sono d'accordo, purchè si mantenga l'obbligo di invio dei verbali alla prefettura, oltre che agli interessati. Se questo è il senso dell'emendamento, sono d'accordo.

AZZARETTI. È questo il senso dell'emendamento.

ABIS, *relatore*. L'emendamento 3.1/8 è stato ritirato.

Sono d'accordo sul contenuto dell'emendamento 3.1/9 ma contrario ad inserirlo nella legge. Auspico che l'istruttoria si possa svolgere in un tempo inferiore a quello che viene stabilito.

PRESIDENTE. Senatore Abis, lei è d'accordo o è contrario?

ABIS, *relatore*. Sto spiegando i motivi della mia contrarietà. Sarei d'accordo sul contenuto nel senso di riuscire a far funzionare nel giusto modo l'amministrazione, in quanto entro un certo periodo potrebbero essere concluse le istruttorie.

Il concetto richiamato dall'emendamento 3.1/18 ho già chiesto che venisse inserito nell'emendamento del Governo, in modo che rientrasse nella normativa provvisoria. Con il presente emendamento si chiede, invece, che la disposizione in esso contenuta diventi una norma generale e definitiva, cioè che ci sia permanentemente da parte delle commissioni una selezione delle domande che consenta di esaminare dapprima le domande degli invalidi più gravi.

Sarei pertanto d'accordo sul presente emendamento, sempre che possa essere inserito - se non ci sono difficoltà - nella normativa che andiamo a prevedere.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa un momento, senatore Abis. Onorevoli colleghi, con tutti questi «crocchi» non si capisce nulla, non riesco a sentire il relatore. Invito i colleghi a prendere posto perchè non riesco a sentire il relatore, pur avendo un udito finissimo, nonostante la mia età.

ANDREATTA. Auguri, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore questore a ristabilire l'ordine.
Prosegua pure, senatore Abis.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, stavo dicendo che avevo proposto di inserire nell'emendamento del Governo il concetto richiamato dall'emendamento 3.1/18, per quanto concerne il periodo transitorio, nel quale si passerà dal regime attuale alla istituzione delle nuove commissioni. Sono perciò favorevole all'emendamento 3.1/18, ma occorre toglierlo da quel punto...

AMATO, *ministro del tesoro*. Può rimanere.

ABIS, *relatore*. ...lasciando, però, che questo abbia permanenza anche dopo: quindi, non in termini provvisori, ma permanentemente le commissioni devono procedere ad esaminare prima le forme più gravi di invalidità.

Gli emendamenti 3.1/10, 3.1/2/1 e 3.1/2 sono stati ritirati.

L'emendamento 3.1/11, che stabilisce di dare precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle forme più gravi di invalidità, riguarda una materia di cui ci siamo appena occupati e quindi lo ritengo assorbito. L'emendamento 3.1/19 è stato ritirato. Per quanto riguarda l'emendamento 3.1/16, esso rimane in vita.

Invece, quanto agli emendamenti 3.1/3 e 3.1/12, che sono identici, sono d'accordo sul fatto che ci siano 60 giorni anzichè 30 giorni di tempo. Si tratta di un modo per creare dei ritardi da parte degli interessati; ma, se un tempo più lungo è ritenuto più congruo, non ho difficoltà ad accettarlo; pertanto esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1/13 esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 3.1/4, signor Presidente, devo dire che non sono contrario, ma riterrei più utile che si potesse inserire nella seconda fase, cioè in quella di ricorso, così come avviene oggi per le pensioni dei lavoratori dipendenti e per le pensioni INPS. Tuttavia, se si ritiene anche di inserirlo nella prima fase, non ho obiezioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1/14, credo che sia già facoltà del Governo, per la stesura precedente, di nominare tutti i medici che sono necessari. Il numero che ha fissato è di 500 e di 200 e attiene al discorso delle unità militari; tuttavia il Governo può nominare, se ha bisogno di più commissioni, medici civili indipendentemente dal tetto numerico fissato. Evidentemente, se vuole la presenza di un militare in ciascuna commissione, di questi 500 ne metterà uno solo per commissione e si regolerà conseguentemente. Pertanto sono contrario a questo emendamento perchè il numero previsto di 500 unità ritengo sia sufficiente.

Per l'emendamento 3.1/20 vale lo stesso discorso, pertanto il parere è contrario.

Sull'emendamento 3.1/5, dei senatori Azzaretti, Guzzetti ed altri, sarei favorevole ad una condizione, e cioè che tale emendamento non sia cogente.

Dovrebbe dirsi: «può essere comandato» e non: «è comandato»; cioè, nel caso non ci sia personale amministrativo sufficiente nelle prefetture, può essere comandato quello delle USL. Sono contrario, invece, all'ultima parte dell'emendamento dove si dice che allo stesso personale spetta il trattamento di missione giacchè si prevede che ci sia almeno una commissione per capoluogo di provincia. (*Commenti dei senatori Azzaretti e Guzzetti*).

Sull'emendamento 3.1/17 il parere è favorevole. L'emendamento 3.1/6 è stato ritirato.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1/7, ritengo che sia giusto che permanga la normativa attuale di tre anni.

PRESIDENTE. In sostanza, è favorevole o contrario?

ABIS, *relatore*. Sono contrario, signor Presidente. Stavo esprimendo il mio parere. Lei mi ha richiamato sul sì o sul no. Per cortesia, mi lasci ultimare l'espressione e arriverò al no.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AMATO, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, comincio con l'affermare che sono d'accordo con il relatore per le interpretazioni correttive che egli ha proposto degli emendamenti del Governo, che risultano così aggiustati come da lui suggerito.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, sono contrario, come il relatore, agli emendamenti soppressivi.

Voglio sottolineare anch'io che capisco l'intento della seconda parte dell'emendamento 3.1/1, che è quello di responsabilizzare il medico che fa la diagnosi e l'accertamento, ma voglio altresì sottolineare che lo scopo di questa normativa (uno scopo della cui utilità sono stato convinto in primo luogo dalle associazioni che rappresentano gli invalidi) è quello di distinguere nettamente tra il momento diagnostico di una data malattia o menomazione ed il momento della identificazione della invalidità e del grado di invalidità che ne consegue. Il senso di tale normativa è proprio questo: lasciare l'accertamento sanitario dov'è - e infatti lo lasciamo alle unità sanitarie locali - e delimitare il compito delle commissioni che andiamo ad istituire identificandolo nell'accertamento medico-legale. Dato che il signor Giuliano Amato risulta da un accertamento sanitario avere una data malattia, qual è il grado di invalidità che ne consegue? Accertarlo è compito di questo secondo organo, scindendo così i due momenti; proprio le associazioni degli invalidi hanno affermato che la scissione è una fatto fondamentale. Il medico che esegue l'accertamento si responsabilizza in quanto certifica uno stato di malattia, quello che sia, e lo deve firmare. Se da questo consegue una invalidità dell'80, del 90 o del 100 per cento non lo deve stabilire lui, bensì la Commissione.

GUZZETTI. Non è questo il senso dell'emendamento.

AMATO, *ministro del tesoro*. Allora spiegatecelo meglio, perchè la certificazione medica non deve stabilire l'invalidità. Possiamo non capirci, poi ci verrà rispiegato meglio. Qui non c'è preclusione nè ideologica nè

politica: se io ed il relatore abbiamo capito male, siamo pronti ad ammetterlo e a chiedere una spiegazione.

Sono favorevole alla terza parte dell'emendamento 3.1/1.

Abbiamo già detto che è ritirato l'emendamento 3.1/8.

Sono favorevole all'emendamento 3.1/18.

Sono anch'io contrario all'emendamento 3.1/9, perchè la dizione: «entro e non oltre sei mesi» finisce per essere una grida. Se vogliamo, scriviamolo, ma, fra l'altro, si tratta di termini non accompagnati da sanzione.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1/10, vale quanto abbiamo detto prima per la seconda parte dell'emendamento 3.1/1.

L'emendamento 3.1/2/1 è ritirato.

L'emendamento 3.1/2 è ugualmente ritirato.

L'emendamento 3.1/11 è assorbito.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1/19, senatore Bosco, il decreto che condiziona tutto è quello di cui al comma 5. Il comma 7 prevede un decreto eventuale, norme di coordinamento che possono anche non essere necessarie. Il comma 8 prevede un decreto successivo che è quello che regola un evento che dovrà accadere dopo e quindi mi ritengo pago del riferimento al comma 5.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1/16 del relatore, sono favorevole. Per quanto concerne gli emendamenti 3.1/3 e 3.1/12, si possono anche ammettere 60 giorni per il ricorso. Sono contrario all'emendamento 3.1/13. Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.1/4 e parere contrario all'emendamento 3.1/14 e all'emendamento 3.1/20; per questi emendamenti vale l'interpretazione data dal relatore Abis, vale a dire che si può mettere un medico militare per Commissione e supplire con medici civili senza che il risultato cambi. Il problema della commissione centrale non lo avverto perchè, come commissione centrale, essa non deve fare accertamenti sanitari, ma deve esaminare documentazioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1/5, sono d'accordo con il relatore; anch'io lo accetto senza la seconda parte e con la dizione, nella prima parte, «può essere comandato». Infatti le commissioni saranno istituite in primo luogo presso le prefetture e potrebbero già trovare in quella sede il personale; potrebbero non aver bisogno di personale. Credo che nelle USL non manchi il lavoro; quindi «può essere comandato» è una formula corretta perchè, ove necessario, ci si può valere di questo personale ed è utile che la legge abiliti a farlo. Non lo prenderei però come un obbligo, immaginando che almeno in alcune prefetture sia possibile dare un supporto amministrativo utilizzando il personale che è già in prefettura e consentendo alle USL di usare il proprio per altre mansioni che si presume non manchino.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.1/17. L'emendamento 3.1/6 è stato ritirato. Sono contrario all'emendamento 3.1/7. Esprimo infine parere favorevole all'emendamento 3.1.

Signor Presidente, dato che è rimasto un punto di non chiarezza sul significato della seconda parte dell'emendamento 3.1/1, sarebbe utile, se è possibile, ascoltare ancora una volta la spiegazione dei presentatori.

PRESIDENTE. Il senatore Azzaretti è pregato di chiarire la seconda parte dell'emendamento 3.1/1.

AZZARETTI. Signor Presidente, credevo fosse chiarissimo e bastasse leggere l'emendamento per comprenderlo. Infatti in esso si dice: «La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 ...». Come è noto, se si presenta domanda (e mi riferisco all'accompagnamento) per ottenere il riconoscimento del diritto di essere accompagnato e quindi del diritto all'assegno di accompagnamento, si deve allegare alla domanda stessa il certificato medico che attesta che il soggetto ha bisogno dell'accompagnatore perchè non è in grado di svolgere le attività quotidiane, o è costretto a letto, o non può muoversi. Noi non pensiamo che debba essere il medico di base a stabilire il certificato d'invalidità, ma se al medico di base è fatto obbligo di certificare che il paziente per il quale si chiede il diritto di accompagnamento è in determinate condizioni e poi la commissione constata che l'interessato invece è abile per i cento metri, si può anche denunciare il medico per falso. Si vuole così ridurre l'abuso: qui si continua a parlare di riduzione degli abusi, ma l'unico modo per farlo è quello di responsabilizzare il medico di base a non fare un certificato falso. Mi riferisco soltanto alla legge n. 18, non alle altre. Se si ha diritto all'accompagnamento, il medico lo certifica, se non si ha diritto, non lo certifica. Eviteremo così numerose domande inutili e «moralizzeremo» questo settore.

Mi stupisco che non si voglia accettare questo emendamento che è risolutivo, almeno per questo settore. È chiaro che la commissione verificherà se l'interessato è in grado di camminare, correre, oppure no; ma se partiamo con una certificazione seria, è evidente che ridurremo le domande.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, intende integrare il suo parere dopo queste precisazioni?

ABIS, *relatore*. La mia preoccupazione permane, signor Presidente, perchè la commissione che deve stabilire il grado di invalidità, ricevendo il documento di un medico che certifica il 100 per cento di invalidità, o conferma tale certificazione oppure deve dare del bugiardo al medico.

AZZARETTI. Ma si tratta dell'accompagnamento.

ABIS, *relatore*. Mantengo le mie perplessità su questo argomento, che è cosa diversa dall'esprimere contrarietà. Ho capito chiaramente qual è l'obiettivo che si propongono i presentatori dell'emendamento, ma ritengo difficile immaginare una certificazione, sia pure solo in relazione all'accompagnamento, che non sia ritenuta congrua e alla quale si possa opporre una decisione della commissione. O si responsabilizza la commissione o si responsabilizza il medico di base; del resto gli strumenti a disposizione per denunciare un medico che dice il falso già esistono e non vi è bisogno di prevedere altre norme.

Comunque mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, anche lei intende integrare il suo parere dopo le precisazioni del senatore Azzaretti?

AMATO, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, avrei apprezzato, da parte di chi ha illustrato l'emendamento, un tono più comprensivo per l'ottusità altrui, tuttavia prendo atto che qui si fa riferimento alla certificazione che si allega alla domanda e che quindi precede l'inizio dell'intero procedimento. A mio avviso, sarebbe più opportuno tener conto di quanto afferma il relatore, che è importante dal punto di vista del sistema. Il medico, infatti, non deve accertare l'invalidità al 100 per cento, ma deve stabilire se l'interessato ha possibilità o meno di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure se è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Se invece si potesse addivenire ad una formula che faccia riferimento all'accertamento della gravità del male, sarebbe meglio.

Il grado di invalidità, infatti, è qualcosa che in base a quello che mi hanno spiegato – a differenza dei miei illustri interlocutori, non sono un addetto ai lavori e dipendo dalle conoscenze che mi forniscono altri, almeno in questa materia – non attiene alle competenze del medico di base, ma risulta da un accertamento medico-legale: è bene dunque non affidarne la valutazione al medico di base, il quale può solo stabilire se l'interessato ha impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Tale distinzione può sembrare formale, ma mantiene la differenza tra una competenza medica e una competenza medico-legale.

La mia proposta è dunque nel senso di togliere il riferimento alla inabilità lavorativa al 100 per cento e riferirsi piuttosto al male che, secondo quel medico, determina l'invalidità e l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua per il fatto di non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ciò quadrerebbe anche con il resto del sistema.

PRESIDENTE. Invito allora il Governo a far pervenire alla Presidenza il testo di un eventuale subemendamento al riguardo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2, identico agli emendamenti 3.3 e 3.4.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, intervengo unicamente per ribadire la necessità di sopprimere l'articolo 3 al fine di realizzare quegli obiettivi cui ha fatto riferimento la senatrice Ferraguti parlando a nome del Gruppo comunista. Occorre non dimenticare – e seguo in questo caso, anche se è un po' difficile, la filosofia che è alla base del provvedimento presentato dal Governo – che stiamo intervenendo sulle procedure e non sui criteri di assegnazione delle pensioni di invalidità.

AMATO, *ministro del tesoro*. Esatto!

ANTONIAZZI. Occorre non dimenticare soprattutto che, intervenendo in questo modo, si lasciano in vita e si introducono nuove discriminazioni tra le varie categorie dei disabili. Le lettere inviate dalle associazioni degli invalidi civili confermano questa asserzione.

Con questa formulazione non si risolve nemmeno, signor Ministro, onorevoli colleghi, il problema degli ultrasessantacinquenni, cioè di coloro che fanno la domanda oltre i 65 anni. Con l'ultimo decreto in materia, avevamo trovato un compromesso rinviando tutto ad un provvedimento generale che mettesse ordine in tutto il settore.

Occorre inoltre non dimenticare che in questo modo non si raccoglie nemmeno una richiesta ufficiale che l'Associazione dei mutilati ed invalidi civili ha avanzato in questi giorni dichiarando - il che dimostra il senso di responsabilità di queste associazioni - la propria disponibilità ad elevare il grado di invalidità per la concessione degli assegni agli invalidi civili. Quindi, l'operazione che si fa è frammentaria, è un'operazione - me lo consenta, senza offesa, onorevole Ministro - un po' schizofrenica che insegue determinate situazioni senza mai avviare a soluzione il problema. È un'altra occasione mancata per avviare la riforma ed il riordino di tutto il sistema assistenziale e dei trasferimenti monetari alle famiglie ed agli invalidi civili. Ripeto e sottolineo: è un'importante occasione perduta! Alle prossime occasioni ci riproporrete qualche altro emendamento o aggiustamento senza mai avviare a soluzione il problema.

Per queste ragioni, riconfermiamo il voto contrario all'insieme dell'articolo 3 e la nostra richiesta di soppressione del medesimo. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni. Commenti del senatore Boldrini*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Rastrelli, identico agli emendamenti 3.3, presentato dal senatore Ferraguti e da altri senatori, e 3.4, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

BOATO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1/21.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, non è una dichiarazione di voto sullo specifico emendamento, ma un po' più complessiva. Siccome qualcuno potrebbe considerare contraddittorio il nostro atteggiamento - dal momento che, da una parte, chiediamo la soppressione dell'articolo 3 e poi magari votiamo qualche emendamento che è stato presentato da noi, dal Governo o da altre parti politiche - voglio precisare che rimaniamo fermi sulla nostra posizione di soppressione di tale articolo, ma che su tutti gli elementi migliorativi che possono essere apportati il nostro atteggiamento sarà conseguente alle scelte che andiamo facendo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1/21, presentato dal Governo, come precisato dal Ministro.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 3.1/1.

Ricordo che la prima parte di tale emendamento è stata ritirata.

Sulla seconda parte è stato presentato un subemendamento dal Governo, il quale recita:

All'emendamento 3.1/1, seconda parte, sostituire le parole da: «dovrà contenere la dicitura» *fino a:* «atti quotidiani della vita» *con le altre:* «dovrà contenere la dicitura: "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"».

3.1/1/1 IL GOVERNO

Passiamo alla votazione.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Dichiaro il voto contrario sull'emendamento in quanto riteniamo che nella materia in esame un'apertura di questo genere sia contraria ad ogni principio logico. L'accompagnamento è una misura di assistenza che presuppone l'accertamento della invalidità; se manca l'accertamento della invalidità, non può essere sistematicamente garantito l'accompagnamento.

Ogni altro discorso è un aggiustamento tra il Governo, la maggioranza e taluni senatori «preferenziati», ma non appartiene alla logica del problema, che è quella per cui il medico di base può soltanto dichiarare il tipo di infermità - e, se volete, anche l'indispensabilità, a suo giudizio, dell'accompagnamento - ma l'accertamento e la concessione vanno fatte dalla commissione, unica competente a declarare l'invalidità. Un emendamento che rompa questo filo logico non ha la dignità di provvedimento legislativo.

AZZARETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZARETTI. Chiedo scusa se sono stato sgarbato in precedenza, ma sono convinto che non si voglia capire. L'intervento del collega che mi ha preceduto dimostra ancora una volta che non si vogliono capire le cose semplici. (*Commenti dalla destra*). Dichiaro dunque a questo punto di mantenere l'emendamento come presentato perchè è assolutamente corretto.

Signor Presidente, vorrei procedere con una spiegazione per riuscire a capirci meglio, perchè la sintesi mi pare che non funzioni. Il cittadino chiede

di ottenere l'invalidità civile. La commissione di prima istanza, oppure la commissione che subentrerà, riscontra che tale cittadino è invalido al 100 per cento. Dopo un po' di tempo le condizioni fisiche peggiorano e l'invalido chiede l'accompagnamento. L'accertamento della invalidità del 100 per cento è già stato fatto, perciò il medico può tranquillamente chiedere (se vogliamo essere coerenti con i principì, perchè a volte i principì si enunciano, ma poi vengono dimenticati, e se vogliamo evitare che le decisioni siano discrezionali) nel secondo certificato tendente ad ottenerlo – come è scritto nella legge – l'accompagnamento per il cittadino che, oltre ad essere invalido al 100 per cento, è impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Queste due diciture sono contenute nella legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1/1/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Dispongo che l'emendamento 3.1/1 sia votato per parti separate. Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 3.1/1, presentato dal senatore Azzaretti e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvata.

Metto ai voti l'ultima parte dell'emendamento 3.1/1.

È approvata.

L'emendamento 3.1/8, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori, è ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1/18.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, l'emendamento 3.1/18 è suggestivo perchè cerca di differenziare, fra i vari livelli di invalidità, gli invalidi che dovrebbero avere la precedenza nelle visite. Voglio dire con estrema franchezza che tutto ciò è anche pericoloso.

Quali sono i criteri che possono essere utilizzati per chiamare alla visita prima una persona e poi un'altra?

Se non si utilizza il criterio della data di presentazione delle domande, non è escluso che si possano inserire con la presente norma (nascosti dietro le forme più gravi di invalidità, che in molti casi sono ancora da accertare) elementi di favoritismo, in una situazione in cui occorrono anni per essere chiamati alla visita. Tutto ciò creerebbe reazioni, malessere e malumore tra gli interessati.

Capisco lo spirito con il quale l'emendamento è stato presentato, quello cioè di favorire coloro che si trovano in maggiori difficoltà, ma la nostra preoccupazione nasce anche da una certa conoscenza della realtà e dalla

esperienza secondo la quale in questo settore clientele e raccomandazioni abbondano, e non vogliamo anche con il nostro voto contribuire alla estensione di questa prassi.

Per queste ragioni, pur comprendendo i motivi alla base della proposta, non esprimeremo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1/18, presentato dal senatore Bosco e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/9, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3.1/10, presentato dal senatore Gambino e da altri senatori, 3.1/2/1, presentato dai senatori Guzzetti e Patriarca, e 3.1/2, presentato dal senatore Azzaretti e da altri senatori, sono stati ritirati.

Avverto che il relatore ha presentato il seguente emendamento su cui il Governo ha espresso parere favorevole:

Sopprimere il comma 2.

3.1/25 IL RELATORE

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'emendamento 3.1/11, presentato dal senatore Ferraguti e da altri senatori, è pertanto assorbito.

L'emendamento 3.1/19, presentato dal senatore Bosco e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/16, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/3, presentato dal senatore Azzaretti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.1/12, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/13, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/23, presentato dal Governo, con la sostituzione della parola: «risultano» con l'altra: «risultino».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/22, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/4, presentato dal senatore Azzaretti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/14, presentato dal senatore Ferraguti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1/20.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, solo per dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento 3.1/20, del senatore Bosco e di altri senatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1/20, presentato dal senatore Bosco e da altri senatori.

Non è approvato.

BARCA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo testo dell'emendamento 3.1/24, presentato dal Governo.

FASSINO, *segretario*. All'emendamento 3.1/24, dopo le parole: «previsto dal comma 5», aggiungere le seguenti: «Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle più gravi forme di invalidità». Prosegue poi il testo precedente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1/24, presentato dal Governo, nel testo riformulato.

È approvato.

Passsiamo alla votazione dell'emendamento 3.1/5, che avverrà per parti separate. Per quanto riguarda la prima parte, dalle parole: «per garantire»

alla parola: «appartenenza», il relatore ed il Governo si sono dichiarati favorevoli purchè alla settima riga, al posto di «è comandato», sia inserito «può essere comandato». Senatore Azzaretti, accetta questa modifica?

AZZARETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1/5 presentato dal senatore Azzaretti e da altri senatori, con la modifica testè indicata.

È approvata.

Passiamo alla votazione della seconda parte dell'emendamento.

ANTONIAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo, senatore Antoniazzi?

ANTONIAZZI. Signor Presidente, volevo chiedere un'informazione, una spiegazione. Vorrei sapere se risulta al Governo o al relatore che per il personale comandato tale aspetto sia già previsto e regolamentato dai contratti di lavoro e dalla legge. Vorrei saperlo solo per conoscenza: mi sembra giusto che se un lavoratore viene comandato per motivi di lavoro e deve percorrere 100 chilometri al giorno sia rimborsato delle spese, ma non vorrei introdurre una norma pleonastica, se già oggi i contratti di lavoro del pubblico impiego, là dove prevedono il comando, prevedono anche tale rimborso spese. Se è così, infatti, è inutile votare tale norma.

AMATO, *ministro del tesoro*. Ho già risposto; le cose stanno nel senso indicato dal senatore Antoniazzi.

PRESIDENTE. Senatore Azzaretti, mantiene questa parte dell'emendamento?

AZZARETTI. Signor Presidente, volevo solo precisare il significato di questa parte dell'emendamento. Non è detto che in una provincia ci sia una sola Commissione: vi sono delle province in cui attualmente ci sono tre o quattro Commissioni, e allora se vengono soppresse e ne viene istituita una soltanto, ritengo che l'eventuale personale comandato abbia diritto all'indennità che gli compete.

Può darsi che la legge lo preveda, ma siccome *repetita juvant* sempre, soprattutto in queste circostanze, mantengo la seconda parte dell'emendamento.

BARCA. In questo modo diventa una previsione aggiuntiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 3.1/5, presentato dal senatore Azzaretti e da altri senatori.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/17, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 3.1/6 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/7, presentato dal senatore Azzaretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, avevo presentato, come altri colleghi, un emendamento soppressivo dell'intero articolo 3.

Riconosco che sicuramente il testo della Commissione, così come formulato ed emendato, è meno peggio del testo dell'articolo 3 nella formulazione originaria, per cui dichiaro di astenermi nella votazione sull'emendamento 3.1.

GAMBINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBINO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, prendo la parola per dichiarare il nostro voto contrario all'articolo 3 anche se non abbiamo nessuna difficoltà ad ammettere che, nella discussione, nell'illustrazione e nella valutazione, lo stesso Governo è stato costretto ad accogliere molti dei nostri emendamenti che certamente hanno migliorato sia il testo originario che quello uscito dalla Commissione bilancio.

Tuttavia noi riteniamo negativo questo articolo all'interno del più generale negativo giudizio che noi diamo del decreto. In esso permangono i motivi delle denunce che abbiamo fatto in sede di richiesta di stralcio prima nella Commissione lavoro e successivamente di soppressione dell'articolo 3 in Aula e non solo da parte nostra, ma raccogliendo le sollecitazioni che ci sono pervenute da parte delle associazioni di categoria degli invalidi, dei sordomuti e dei ciechi.

Il nostro giudizio è che permane un blocco delle procedure, certamente un rallentamento per quanto riguarda l'accertamento sanitario, l'istruttoria, la liquidazione delle pensioni, per almeno due anni. Riteniamo anche che sia una strada sbagliata quella di dichiarare di voler dare la caccia ai falsi invalidi e poi, al contrario, mantenere tutta questa impalcatura che, per bocca dello stesso Governo, ha provocato una serie di dichiarazioni di falsi invalidi.

La nostra convinzione, signor Ministro, è che la lotta al clientelismo tipica del sistema di potere che lei stesso ha avuto modo di denunciare non si fa attraverso la divisa militare ma diversamente, portando avanti e contrassegnando l'iniziativa del Parlamento e delle istituzioni volta alla scelta della professionalità nelle persone prescelte e all'impegno che esse devono assumere. Questa idea ossessiva della presenza della sanità militare che ancora una volta, oggi, come nelle legge finanziaria, da parte del Governo è stata elevata a rango di dignità politica, francamente non ci ha convinti per cui noi la denunciamo come un momento di propaganda, di demagogia fine a se stessa perché rimane intatta tutta l'impalcatura che si dice a parole di

voler combattere. Contro il clientelismo, la lotta ai falsi invalidi, un riordino generale va fatto attraverso la presentazione di un apposito disegno di legge: il riordino della materia va inserito all'interno di una più generale legge per l'assistenza nel nostro paese. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

AMATO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATO, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, tutti abbiamo vissuto con qualche difficoltà la gestione di questo articolo; credo che ci fosse stato consenso quando avevo prospettato un cambiamento di titolo all'articolo stesso e cioè: «Norme sul riconoscimento della invalidità civile» anzichè: «Criteri per il riconoscimento della invalidità civile».

ABIS, *relatore*. Concordo con la modifica alla rubrica e modifico in tal senso l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato e con la modifica alla rubrica testè indicata.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(*Contributo addizionale relativo ai trattamenti di pensionamento anticipato*)

1. Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro, previsto dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per far fronte agli oneri conseguenti al pensionamento anticipato, è fissato nella misura dello 0,60 per cento.

2. La misura di cui al comma 1 si applica anche alle aziende commerciali per il cui personale è prevista la facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, premettere le parole: «A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1988,».

4.1 ANGELONI, PERRICONE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. La disposizione recata nel secondo comma, numero 3), del testo sostitutivo di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori.

2-*ter*. Restano validi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.2 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

ANGELONI. L'articolo 4 aumenta il contributo addizionale relativo ai trattamenti di pensionamento anticipato, però non indica alcuna data di decorrenza dei versamenti dei nuovi contributi. Nella relazione del Governo che accompagna il decreto-legge vi è una formula matematica che dovrebbe già chiarire il senso della decorrenza, perchè in riferimento alla quota per l'anno 1988 parla di sette dodicesimi; da ciò si deduce che la decorrenza non può che essere quella del 1° giugno.

Nell'assenza di un'indicazione precisa, tuttavia, sono già sorte diverse e contrapposte interpretazioni per cui qualche ente previdenziale ha diramato disposizioni affinchè tutto il mese di maggio sia considerato compreso nella nuova normativa. Questo contraddice, evidentemente, ciò che implicitamente si evince dalla relazione governativa, cioè che la decorrenza è quella del 1° giugno.

Il Governo ha presentato l'emendamento 4.2 che propone di aggiungere due commi all'articolo 4, nel secondo dei quali si stabilisce che: «Restano validi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Se così è - lo chiedo al Ministro - detto comma assorbe l'emendamento che ho presentato insieme al collega Perricone; in caso contrario mantengo l'emendamento 4.1.

AMATO, *ministro del tesoro*. L'emendamento 4.2 nasce da una vicenda giurisprudenziale che ha creato alcune difficoltà interpretative in ordine alla base imponibile contributiva delle imprese.

Il punto controverso è se gli emolumenti *una tantum* versati al di là del salario in occasione di prepensionamenti facciano parte o meno della base imponibile contributiva ai fini del calcolo della pensione. Una parte della giurisprudenza ha ritenuto che sia così, mentre l'istituto competente, l'INPS, e il Ministero del lavoro, con argomentazioni che il Governo ritiene valide, giudicano che così non abbia ad essere, per l'elementare ragione che il trattamento pensionistico è e deve essere correlato al trattamento retributivo. L'emolumento che possa *una tantum* essere versato per agevolare ed incentivare il prepensionamento si aggiunge in via straordinaria ma non fa parte del trattamento retributivo. A questa fondamentale ragione di giustizia si accompagnano poi conseguenze finanziarie per l'INPS, che l'istituto ci ha segnalato.

Di qui l'esigenza di una interpretazione autentica che stabilisca che questi emolumenti non fanno parte della base imponibile. È di tutta evidenza che il comma così formulato non cancella l'autonoma ragione d'essere

dell'emendamento presentato dai senatori Angeloni e Perricone che condivido e che identifica nel 1° giugno – altra è invece la data qui indicata – la decorrenza della norma che fissa il contributo addizionale nella misura dello 0,60 per cento.

Dunque, approfittando dell'occasione, esprimo anche il parere favorevole all'emendamento 4.1 e prego di non ritenerlo assorbito nell'emendamento 4.2, presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ABIS, *relatore*. Sono d'accordo con il Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, sia per l'emendamento 4.1 dei senatori Angeloni e Perricone che per l'emendamento del Governo, vorrei dire che mi sembra che il problema relativo al comma 1 sia stato risolto con il decreto n. 86 convertito nella legge n. 160 (e si tratta quindi di verificare, onorevole Ministro). Anche in quella occasione, infatti, decidemmo, proprio su suggerimento dell'INPS, che le indennità concesse al fine di favorire lo sfoltimento non erano da considerarsi ai fini contributivi. Quindi, se ciò fosse già previsto dalla legge n. 160, non vedo perchè lo si debba ripetere in questo decreto-legge. Ovviamente, se ciò non è già previsto, siamo d'accordo perchè sembra una cosa giusta.

La seconda osservazione riguarda invece il fatto che mi sembra più equa la proposta del Governo avanzata con l'emendamento 4.2, cioè che lo 0,60 per cento, che è il contributo addizionale per il prepensionamento, entri in vigore a carico delle aziende nel momento in cui il decreto in esame verrà convertito in legge. In questo senso, siamo contrari all'emendamento 4.1 e favorevoli all'emendamento 4.2 perchè più favorevole alle aziende e quindi più equo rispetto alla questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Angeloni e Perricone.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

(*Agevolazioni contributive per i contratti di formazione lavoro*)

1. L'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, trova applicazione con riferimento ai lavoratori assunti da imprese artigiane e da quelle ubicate nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. L'agevolazione suddetta trova altresì applicazione nei confronti dei contratti di formazione che verranno stipulati da imprese non artigiane nel restante territorio nazionale, purchè conformi agli *standards* formativi determinati dalla regione con riferimento alla durata rapportata alla qualificazione da conseguire, alle ore teoriche di formazione, alla gestione dell'attività formativa anche tramite convenzione, alla certificazione pubblica, sentita la commissione regionale per l'impiego.

2. Nei casi in cui non trova applicazione il comma 1, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro sono applicati nella misura del 50 per cento.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5.2 VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA, IANNONE, LAMA, GAMBINO, FERRAGUTI, BOLLINI, SPOSETTI, CROCETTA

All'emendamento 5.1, dopo le parole: «lavoratori assunti» *inserire le seguenti*: «dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

5.1/3 IL GOVERNO

All'emendamento 5.1, comma 1, dopo le parole: «lavoratori assunti» *inserire le seguenti*: «da imprese artigiane e».

5.1/1 GUZZETTI, FORTE, AZZARETTI, SCEVAROLLI, FABRIS, GOLFARI, MONTRESORI, REZZONICO, BONORA, PERINA, PATRIARCA

All'emendamento 5.1, comma 1, dopo le parole: «lavoratori assunti» *inserire le seguenti*: «da imprese artigiane e».

5.1/2 VECCHI, ANTONIAZZI, FERRAGUTI, CHIESURA, IANNONE, GAMBINO, BOLLINI, SPOSETTI, CROCETTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre

1984, n. 863, trova applicazione con riferimento ai lavoratori assunti dalle imprese ubicate nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

5.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

VECCHI. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 5.2. L'articolo 5 è stato molto discusso e contestato da tutte le forze politiche. Infatti, tutti i Gruppi politici, intervenendo nella discussione generale, ne hanno sottolineato l'importanza e la complessità ed hanno concluso con l'auspicio che si addivenisse alla sua soppressione: una richiesta che era del resto stata avanzata in modo unitario dall'11ª Commissione permanente (lavoro, previdenza sociale) del Senato, la quale stava discutendo ed elaborando un disegno di legge di riforma organica dell'istituto della formazione professionale. Il relatore ed il rappresentante del Governo non hanno voluto accogliere tale richiesta sostenendo motivazioni che ci sembrano per la verità risibili ed ingannatrici, e spiegherò ora il perchè.

Sono risibili perchè non si può inserire in un decreto-legge che vuole recuperare 7.000 miliardi un'operazione che ha un recupero di 65 miliardi nella prima edizione e di 148 miliardi nella seconda (quella approvata dalla Commissione bilancio). Mi sembra che lo stesso intervento di ieri del collega Forte sottolineava questa incongruenza tra un'operazione che ha una dimensione di questo tipo e l'intervento in un settore così complesso con «briciole» di recupero sul piano finanziario: tale questione dovrebbe essere affrontata, anzichè con un'ottica finanziaria, con un'ottica strutturale per darle quei contenuti che consentano di riportare i contratti di formazione e lavoro alle loro originarie finalità.

Onorevole relatore, anche dal punto di vista politico lei ha messo tanto animo nel dimostrare che l'operazione andava a vantaggio del Sud, ma è un modo ingannevole di operare, perchè così non è!

Noi abbiamo riconosciuto, e riconosciamo tuttora, la necessità di venire incontro alle esigenze del Sud per favorire e sollecitare lo sviluppo dell'occupazione. E proprio in questo senso la Commissione stava muovendosi attraverso l'esame del disegno di legge n. 585 sul mercato del lavoro, il cui articolo 19 prevedeva la riforma dei contratti di formazione-lavoro. Quindi, la Commissione, già per conto suo, aveva esaminato la possibilità di dare un maggiore contributo allo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno sul piano delle agevolazioni e dei contributi finanziari.

Dobbiamo però porci il seguente problema: perchè i contratti di formazione-lavoro si sono sviluppati, nel corso di questi quattro anni di esperienza - cioè dal 1984, in cui abbiamo approvato la legge che li istituiva, la n. 863, sino ad oggi - prevalentemente nel Nord? Perchè nel 1987 si sono sviluppati per il 92,5 per cento al Nord e per il 7,5 per cento al Sud?

Ebbene, io me lo sono spiegato e cerco tuttora di spiegarmelo. La prima ragione è certamente rappresentata dal fatto che nel Mezzogiorno mancano le strutture produttive, manca cioè quell'articolazione di strutture che consenta l'inserimento lavorativo dei giovani, ma soprattutto consenta a questi ultimi di avere una formazione professionale che permetta di avere un'occupazione permanente.

Ciò attiene però alla politica economica generale e ai ritardi che vi sono nell'applicazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la responsabilità non è certamente imputabile all'opposizione ma alle forze di maggioranza.

L'altra ragione è data dal fatto che per il Mezzogiorno agiscono oggi agevolazioni di gran lunga superiori a quelle previste per i contratti di formazione-lavoro. Invito pertanto il relatore e il Ministro ad andare a consultare la legislazione in vigore e troveranno che per quanto riguarda l'industria, tutta l'industria manifatturiera nel Mezzogiorno, c'è la fiscalizzazione totale per ogni unità in più occupata e non c'è solo la fiscalizzazione del contributo sanitario. Debbo aggiungere che con la legge finanziaria di quest'anno, sempre in questo settore e a favore delle industrie con meno di 100 dipendenti, viene corrisposto un ulteriore contributo di lire 3.600.000 all'anno per ogni unità in più occupata se uomo e di lire 4.200.000 per ogni unità in più se donna.

Invece, per l'agricoltura, noi abbiamo già una copertura dal punto di vista della fiscalizzazione a partire da quest'anno del 60 per cento e, quindi, interviene solo per il 40 per cento quella prevista dai contratti di formazione-lavoro; mentre per il settore del commercio abbiamo solo la fiscalizzazione degli oneri sanitari.

Se andiamo a vedere come si sono ripartiti i contratti di formazione-lavoro nel Mezzogiorno, non a caso troviamo che sono stati realizzati nel settore dei servizi del turismo in modo particolare, nei settori del commercio e nei settori che non hanno più bassa la fiscalizzazione, e molto meno invece nei settori di carattere manifatturiero che godono già di vantaggi, come ho cercato poc'anzi di dimostrare.

Ora, non si può dire che, riducendo la percentuale al 50 per cento al Nord, si migliora la situazione nel Sud, se non si modifica la normativa, se non si trova un correttivo a questa situazione. Quindi, le affermazioni fatte dal relatore, secondo cui si vorrebbe dare un segno in direzione del Sud, rimangono parole vuote di concretezza perchè non una lira in più con l'articolo 5 il Sud potrà spendere a favore dell'occupazione: gli sarà dato quanto ha avuto fino ad ora e che ha consentito - come ho detto prima - soltanto il decollo del 7,5 per cento dei contratti di formazione-lavoro che si sono realizzati in Italia.

Bisogna ripensare la questione e ciò può essere fatto soltanto dalla Commissione di merito che già stava procedendo alacremente in questa direzione per dare una risposta precisa in questo senso, non solo attraverso il riconoscimento del 100 per cento, ma anche attraverso un premio per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato: quindi va garantita per due anni l'esenzione contributiva, e così pure l'introduzione di un nuovo istituto per favorire l'inserimento dei lavoratori che non hanno bisogno di formazione professionale, ma solo di addestramento per affiancamento e, soprattutto, in funzione di sostegno alle categorie svantaggiate. L'aver introdotto l'articolo nel decreto impedisce che questo provvedimento di riforma generale, di concreto aiuto al Sud, possa camminare rapidamente e possa concludersi.

Un'altra osservazione mi sia consentita: essa riguarda il fatto che è stata modificata la prima elaborazione del Governo, togliendo gli artigiani e il riferimento agli *standards* formativi. Ebbene, anche in questo caso bisogna avere le cifre sotto mano. Che cosa significa questo, se è vero, come è vero,

che su 387.828 contratti nel 1987 ben 273.510 erano stati fatti da aziende con meno di 49 dipendenti? Non si può venire a dire che vogliamo aiutare la FIAT: chi vuole aiutare la FIAT sta in ben altra parte di questo Parlamento.

Con la misura che avete adottato colpite le aziende più deboli, gli artigiani, le piccole e le medie imprese, quelle che per stare sul mercato e per inserire i giovani nelle attività lavorative hanno bisogno di avere un sostegno reale da parte della società. Vi è dunque la necessità, che noi vi riproponiamo, cari colleghi, di sopprimere l'articolo 5 per consentire così alla Commissione lavoro del Senato, come ha chiesto il suo Presidente e come ha chiesto ancora ieri il relatore, senatore Calvi, di procedere rapidamente per l'elaborazione di una riforma organica e globale della legge n. 863, avendo presente, certamente, in modo concreto gli interessi dello sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno e consentendo anche alle aree del Centro-Nord di poter aiutare la formazione professionale dei giovani in modo tale da consentirne e favorirne l'inserimento permanente nelle attività lavorative. Ecco, quindi, la nostra richiesta di soppressione che rimettiamo al vostro voto e, se volete essere coerenti con le parole che i relatori dei vari Gruppi hanno espresso ieri sera nella discussione generale, non potrete fare a meno di votarla. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GUZZETTI. Signor Presidente, l'emendamento 5.1/1 si illustra da solo.

CHIESURA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che abbiamo presentato prevede il mantenimento della fiscalizzazione degli oneri sociali per i lavoratori assunti da imprese artigiane, collegandole a quelle imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1978, n. 218.

E qui non si riesce a capire il motivo per cui nel primo testo presentato dal Governo era inclusa anche questa categoria di lavoratori, mentre nel testo attuale detta categoria non compare, tenendo presente che la maggior parte delle trasformazioni dei contratti di formazione-lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato avviene principalmente per questa categoria.

Chiediamo pertanto l'approvazione dell'emendamento 5.1/2 da parte dell'Assemblea, che consentirebbe ai lavoratori assunti dalle imprese artigiane di non sottostare a concorrenze sleali, come avverrebbe non modificando l'attuale formulazione dell'articolo 5. Tutto ciò costituirebbe anche un deterrente al ricorso al doppio lavoro e al «lavoro nero». (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, già nella mia replica di ieri ho illustrato il contenuto dell'emendamento 5.1, per cui ritengo sia stata già illustrata la posizione della Commissione.

Approfitto del fatto che ho la parola per pronunciarmi sugli emendamenti presentati all'articolo 5.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.2, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori, soppressivo dell'articolo.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 5.1/1, presentato dal senatore Guzzetti e da altri senatori, e all'emendamento 5.1/2, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori, in quanto tendono a ripristinare, essendo di contenuto analogo, il testo originario del Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AMATO, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, richiamandomi alla discussione avvenuta ieri sera, mi dichiaro contrario all'emendamento soppressivo, pur consapevole delle ragioni che sono state esposte. Ieri sera tanto il relatore quanto il Governo hanno sottolineato la loro totale disponibilità ad acquisire un testo diverso da questo, che da tempo risulta in fase di elaborazione da parte della Commissione lavoro; ma evidentemente detta Commissione ha dei tempi di lavorazione che, seppur rapidi, sono più lunghi di quanto è necessario – a nostro avviso – in queste circostanze.

Nell'esprimere questo parere, che non è in alcun modo contrario alle ipotesi di riforma che sono in corso di elaborazione qui al Senato, sottolineo ancora una volta che il presente testo (che il Governo sostiene) introduce un principio elementare che in nessun caso una riforma a questo punto potrebbe disattendere: il principio in virtù del quale uno dei benefici previsti dalla disciplina dei contratti di formazione-lavoro, cioè la erogazione finanziaria, deve essere differenziato tra il Centro-Nord ed i territori del Mezzogiorno. In assenza di tale principio, un errore che probabilmente è stato compiuto nella prima stesura di questa disciplina rimarrebbe nella nostra legislazione.

Riteniamo pertanto che il mantenere oggi questo principio debba valere come criterio base sul quale costruire una riforma più articolata, ma non possa essere ritenuto contrario all'ipotesi di riforma.

Il Governo legge negli emendamenti 5.1/1 e 5.1/2 il ripristino di una disposizione che faceva parte del suo testo e quindi non può non essere favorevole e, di conseguenza, è favorevole all'emendamento 5.1 nei limiti in cui risulta corretto dagli emendamenti di cui sopra.

PRESIDENTE. Cioè corretto con gli inserimenti degli emendamenti 5.1/1, 5.1/2, e 5.1/3.

AMATO, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, dimenticavo di illustrare l'emendamento 5.1/3, che nasce da una differenza di testo tra la vecchia stesura presentata dal Governo ed il testo della Commissione: il testo del Governo parlava di lavoratori che «verranno assunti» e quindi rendeva esplicito che non si toccano i contratti già esistenti. Siccome il testo della Commissione parla di «lavoratori assunti», allora bisogna inserire un inciso che, sia pure con parole in parte diverse, renda chiaro che si parla dei contratti che vengono fatti dopo il decreto e non si toccano quelli fatti in precedenza.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 5.1/3.

ABIS, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2, per il quale è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto.

GIUGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUGNI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 5.2, esprimo la posizione contraria del Gruppo socialista alla soppressione di questo articolo; posizione contraria che debbo illustrare anche nella qualità di Presidente della Commissione da cui provenne la proposta di soppressione dell'articolo 5.

In effetti la Commissione lavoro, con tempi apprezzabilmente rapidi, signor Ministro, era ed è ad uno stadio molto avanzato (ritengo che domani potrà concludere i suoi lavori) nell'elaborazione di una proposta di modifica strutturale dei contratti di formazione-lavoro che vada incontro sia alle esigenze di economia di spesa, di cui lei si fa portavoce sensibile, sia a quelle esigenze di moralizzazione nell'impiego dei contratti di formazione-lavoro che si sono fatte via via più pressanti man mano che gli stessi si sono diffusi. L'orientamento era quello, quindi, di operare nel duplice senso di una economia di spesa e di un dirottamento di alcune risorse nei confronti di quelle aree geografiche – che non sono solo nel Mezzogiorno – e di quelle fasce di lavoratori – che non sono solo i giovani al di sotto dei 29 anni – che hanno effettivamente bisogno di un sostegno nel mercato del lavoro.

Tutto questo non ci è sembrato che fosse in effetti in contrasto con i tempi di urgenza di questo decreto-legge. Ritengo che si poteva fare meglio e forse avremmo anche potuto, in tempi ultrarapidi, procedere all'inserimento di queste nostre proposte nell'ambito del decreto-legge ove ad una parte almeno della maggioranza non fosse sembrato (a torto o a ragione) che una riforma consistente in almeno una decina di commi non fosse ben collocata in un decreto-legge la cui sobrietà è forse un po' superiore rispetto ad altri, ma appartiene sempre a quella media propria dei decreti *omnibus*.

Detto tutto ciò, però, mi richiamo alla riunione della 5ª Commissione, alla quale ebbi l'onore e l'occasione di partecipare e nel corso della quale venne raggiunta, in sostanza, una convergenza sull'opinione che l'articolo 5 potesse, tutto considerato, essere mantenuto qualora da esso fosse espunto ogni elemento di riforma strutturale e si limitasse rigorosamente all'aspetto delle agevolazioni finanziarie. Però vorrei ricordare (anche se su ciò non mi pronuncio, costituendo materia di altre dichiarazioni di voto) che nel contesto di tale decisione c'era pure l'esclusione delle categorie artigiane, mentre ora vedo che con eccezionale rapidità sia il relatore, sia il Governo su tale punto hanno ripiegato sulla formula precedente. È una pura constatazione.

Tutto considerato, però, il testo attuale dell'articolo 5, con o senza gli artigiani (se li inserite naturalmente recuperate meno in termini di spesa, se non li prevedete recuperate di più), così come è concepito oggi non entra in rotta di collisione con la possibilità di una riforma strutturale, di cui alcuni elementi sono stati opportunamente e precisamente indicati dal senatore Vecchi. Non entra in rotta di collisione dal punto di vista dei contenuti; certamente però rende meno fluido l'*iter*, il cammino della nostra proposta di riforma, perchè la collisione si produce su un altro aspetto, che è quello politico dovuto al fatto che l'opposizione non accetta decreti a contenuto così svariato, come questo e tanti altri. Sulla base di tale apprezzamento, l'opposizione ritiene quindi di non dare il suo appoggio a questa norma; è una sua valutazione, che peraltro ha anche qualche strascico nella fluidità dell'*iter* dei lavori della nostra Commissione.

Detto questo, onestamente avendo constatato che una contraddizione tra quanto è contenuto nell'articolo 5 e quanto è contenuto nelle nostre

proposte in realtà non c'è, non posso che trarne la conclusione contraria alla soppressione dell'articolo stesso, una conclusione che poi è suffragata anche da due altre considerazioni. L'una, più debole, è un richiamo ad una solidarietà di maggioranza che, alla fine dei conti, ci deve tenere legati e all'inopportunità in questa sede di dare un segnale di sfiducia nei confronti di uno dei primi atti compiuti da parte del Governo in materia di riduzione del fabbisogno. L'altra, più forte, è che molto inopportunamente su questo emendamento è stato chiesto il voto segreto. Se permettete, poichè io sono contrario all'impiego del voto segreto in generale, ed in particolare (su questo punto molti sono d'accordo e anche da parte dell'opposizione mi pare che ci sia interesse, attenzione per lo meno, in questo senso) verso l'uso del voto segreto nelle leggi di spesa, a questo punto il mio voto segreto ed il voto segreto del nostro Gruppo non possono che esprimere anche una reazione di rigetto verso l'impiego dello stesso e pertanto si orientano a respingere la proposta di soppressione dell'articolo. (*Applausi dalla sinistra e dal centro. Congratulazioni*).

COVIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, anche alla luce del vivace dibattito che si è sviluppato ieri sera su questa materia, consentitemi, nell'annunciare e motivare il voto contrario all'emendamento 5.2 e per converso l'adesione all'emendamento 5.1, di sottolineare il valore della proposta della Commissione bilancio sui contratti di formazione e lavoro. Utilizzerò questa opportunità per fare una rapidissima valutazione, prendendo spunto da questa vicenda, sulle prime misure di politica economica proposte dal Governo De Mita nel momento in cui ci si avvia con una serie di atti a rendere concreto il piano di risanamento strutturale della finanza pubblica; risanamento che si auspica congiunto ad una forte iniziativa del Governo con azioni rivolte al riequilibrio territoriale. Per questo si farà molta attenzione anche a quei provvedimenti tesi ad indirizzare i principali strumenti di politica economica verso il conseguimento di un tasso di crescita sostenuto in un contesto di stabilità per il riassorbimento della disoccupazione ed il superamento degli squilibri presenti in una vasta area del paese, come indicano i dati più recenti.

Questo richiamo è utile per riproporre all'onorevole Assemblea un tema posto tra i primi impegni del Governo De Mita proprio all'avvio di questa complessa azione economica, l'urgenza cioè di affrontare insieme all'azione strutturale della finanza pubblica anche quei problemi parimenti strutturali mai completamente risolti, che si vanno aggravando sino ad arrivare ad una soglia non accettabile né politicamente nè socialmente: la disoccupazione e i divari territoriali.

Le tendenze non guidate dell'economia nazionale degli anni più recenti, mentre da un lato hanno favorito il completamento del ciclo di ristrutturazione e del risanamento finanziario della parte industrializzata del paese, dall'altro hanno generato una condizione di stallo nella parte meno industrializzata. In mancanza di grandi tensioni e di scelte orientate a perseguire gli obiettivi storici della riunificazione economica del paese, il vantaggio del risanamento industriale e finanziario delle imprese è stato

destinato a sostenere il livello dei redditi degli occupati anche al di là della prudente stima del ritmo di crescita complessivo.

Alcuni grandi temi relativi alla compatibilità di queste scelte rispetto agli obiettivi di sviluppo della occupazione – che ormai si identificano con gli obiettivi di sviluppo del Mezzogiorno – per quanto annunciati, non hanno trovato collocazione fisiologica nei processi reali di politica economica nazionale. Temi quali la verifica di compatibilità delle manovre della politica economica rispetto allo sviluppo degli investimenti, ai tassi richiesti per ridurre gli squilibri economici e sociali del paese sono solo marginalmente entrati come temi di peso nella politica economica centrale. I temi dell'occupazione sono diventati invece un settore separato della politica economica nazionale, essendo affidati alle politiche del lavoro piuttosto che essere considerati il risultato delle scelte generali di politica economica. Il risultato degli orientamenti di fatto perseguiti è quello di avere innestato una ripresa cosiddetta nazionale tutta limitata invece ai circuiti economico-finanziari dell'economia del Centro-Nord.

Le 520 mila unità lavorative in più registrate in Italia nel periodo 1983-1987 si sono localizzate infatti per circa 500 mila nel Centro-Nord e circa 20 mila nel Mezzogiorno.

Per questo, mentre prende avvio l'azione di risanamento e di «razionalizzazione della spesa in vista di una maggiore efficienza e di una più accentuata attenzione agli aspetti distributivi della azione dell'operatore pubblico», si vuole affermare il forte interesse del Mezzogiorno alla riduzione del debito pubblico attraverso il contenimento delle rendite, degli sprechi, dei consumi superflui, la eliminazione dell'inefficienza e la contrarietà a politiche inflazionistiche; mentre si chiede un forte orientamento di più cospicui investimenti in politiche dello sviluppo.

Traducendo in questa direzione gli obiettivi della manovra finanziaria che viene avviata con questi provvedimenti, si ritiene che essa può avere un contenuto meridionalistico se insieme al rientro finanziario si metterà contro una strategia articolata per il Sud a partire dalla sollecitazione di saggi di sviluppo più elevati e più equilibrati per le diverse aree del paese di quelli registrati negli ultimi anni. Nel 1987 il saggio di crescita del PIL nazionale del 3,1 per cento è composto da un saggio del 3,6 per cento al Nord e 1,6 per cento al Sud.

Il Mezzogiorno, area in cui sono invece in crescita le forze di lavoro, ha interesse ad una elevata crescita di produttività che poi, con l'impegno del Governo, venga trasferita nel suo territorio. Per questo sottolineiamo il valore delle indicazioni fatte dal professor Saraceno in sede di audizione alle Commissioni riunite bilancio sul documento di programmazione della manovra finanziaria per gli anni 1988-1992, indicando due aspetti che dovranno essere tenuti ben presenti nel governo della manovra:

1) che nell'ambito della politica della finanzia pubblica i tagli della spesa per trasferimenti alle imprese tengano conto dell'impegno programmatico – che il Governo e la maggioranza hanno assunto in tema di politica industriale – a limitare le agevolazioni finanziarie alle nuove iniziative e agli ampliamenti localizzati nel Mezzogiorno e a concentrare in questa area le agevolazioni contributive;

2) che si ponga mano a quei provvedimenti che servono ad accelerare la spesa nell'area meridionale per l'utilizzo delle risorse rese disponibili nei bilanci dell'intervento straordinario e ordinario.

In coerenza con questi impegni assunti dalla maggioranza che sostiene il Governo De Mita ci si è fatti promotori dell'emendamento all'originario articolo 5 del decreto n. 173 e la Commissione, approvandolo, lo ha proposto all'Aula. Ai Gruppi che sostengono il Governo e a tutte le forze politiche meridionalistiche che con gli emendamenti intendono ritornare indietro si chiede di testimoniare, attraverso un voto coerente, il rispetto dell'obiettivo comune del riequilibrio territoriale. E questo perchè anche attraverso la riserva all'area meridionale degli incentivi e delle agevolazioni fiscali e contributive dei contratti di formazione e lavoro, mantenendo l'emendamento della Commissione, si può inviare un segnale ben identificabile al paese: che mentre si avvia la politica di risanamento e si chiede attenzione per questa scelta di rigore, le istituzioni vogliono tener conto della differente situazione delle diverse parti del paese e riservare le agevolazioni a quelle aree e a quelle imprese che devono affrontare le reali diseconomie esterne che si incontrano sul territorio.

Anche nel dibattito sulla riforma dei contratti di formazione e lavoro, e nell'esame del disegno di legge 585-*bis*, nonchè, in occasione dell'udienza conoscitiva concessa alle organizzazioni sindacali dalla Commissione lavoro, è emersa una forte tendenza alla modifica della disciplina dei contratti di formazione-lavoro. In tale occasione è stato sostenuto che è necessario operare un forte rallentamento nella corresponsione degli incentivi economici per le aziende che operano al di fuori dell'area meridionale, essendo in gran parte venute meno le condizioni che ne avevano consigliato l'introduzione. È stato sostenuto poi che la conservazione dell'attuale regime nelle aree del Centro-Nord sia una inutile regalia a favore delle imprese ivi operanti, che smentisce ogni volontà politica di operare il risanamento insieme ad un positivo riequilibrio globale delle risorse. (*Brusio in Aula*).

Si è anche affermato in quella sede che occorre una riforma dei contratti di formazione-lavoro e del sistema di avviamento, in quanto spesso la contrattazione aziendale ha originato un uso distorto dei contratti stessi.

Qualche collega ha fatto osservare come non sia realisticamente sostenibile ritenere possibile sanare i problemi della disoccupazione del Sud eliminando semplicisticamente gli incentivi fiscali per le imprese operanti nel Centro Nord. A questa tesi si vuol rispondere con serenità e senza faziosità:

1) che in un momento in cui si intende chiedere al paese dei sacrifici – per rientrare, a risanamento compiuto, dignitosamente nell'Europa del 1992 – è bene che si dimostri anche di voler eliminare le inefficienze, gli sprechi delle risorse finanziarie nel superfluo e nei regali; si attenuino la distorsione e gli abusi nel mercato del lavoro e si rendano disponibili per altri impieghi le risorse finanziarie risparmiate, che ammontano ad alcune centinaia di miliardi e che è utile destinare ad altri impieghi produttivi in quelle aree e in quei comparti veramente arretrati. (*Commenti dall'estrema sinistra*);

2) che non è solo utile ma è anche necessario eliminare le agevolazioni introdotte in un periodo di ristrutturazione e riconversione industriale nell'area del Centro-Nord; agevolazioni che sono meno valide in un tempo in cui in quest'area si sono raggiunti livelli occupazionali al limite della soglia che fa scattare il richiamo di nuove forze di lavoro provenienti dal Mezzogiorno o da altri paesi del Mediterraneo (*Brusio in Aula*); nel 1987 infatti nel Nord si sono creati 110.000 nuovi occupati e nel Sud la occupazione è diminuita di 127.000 unità;

3) che il sistema incentivante nel Mezzogiorno non è sufficiente da solo a superare il divario tra il Sud e le aree del Centro Nord, nè a far scattare un nuovo interesse agli investimenti per le imprese internazionali se in quest'area non si creano le condizioni che si sono create in altri paesi dell'Europa mediterranea, Spagna e Portogallo, che attraggano sempre più gli investimenti dell'Europa produttiva. Vi è di più: è impossibile ottenere la crescita di interessi e di investimenti al Sud laddove nelle aree del Centro-Nord si rendono disponibili agevolazioni di identico livello di quelle che presentano condizioni di maggiore diseconomicità come il Mezzogiorno. È stato suggerito pertanto di ridurre la concorrenzialità accentuando la spinta ai trasferimenti iniziali al Sud con una serie di provvedimenti: bloccando i contratti di formazione e lavoro, riducendo la Cassa integrazione guadagni, attenuando la incentivazione per l'innovazione al Centro-Nord e abbassando di molto il costo del lavoro nel Mezzogiorno nei prossimi tre anni.

Non è ammissibile, in sintesi, per attuare una reale politica di risanamento finanziario e riequilibrio territoriale, mantenere inalterato il sistema normativo nato in un momento di transizione mentre sono in atto repentini cambiamenti nelle aree normali competitive a livello europeo. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI. Signor Presidente, poichè il voto che ci accingiamo a dare è coperto dal segreto, essendo stata richiesta la votazione a scrutinio segreto, voglio precisare che il Gruppo che rappresento voterà contro l'emendamento soppressivo e poi voterà a favore dell'emendamento della Commissione che tende a stabilire un principio che riteniamo irrinunciabile.

Una volta per tutte il Parlamento deve riconoscere che il Mezzogiorno d'Italia, con i suoi problemi, non può essere travalicato dalla furbizia di un voto segreto; solo questo, infatti, può essere il motivo di quella richiesta. (*Commenti del senatore Crocetta*).

C'è una scelta fondamentale che vogliamo ribadire: da questo momento la legislazione ordinaria italiana deve farsi carico del problema; non è possibile che si continui a parlare del Mezzogiorno d'Italia e che poi, con le votazioni segrete, in sede di legislazione, si agevoli soltanto il Nord. Il problema delle risorse deve risolversi in una scelta di chiara destinazione.

Poichè non vogliamo confondere il voto segreto con un voto di opposizione, confermiamo che voteremo contro l'emendamento soppressivo dell'articolo 5.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio dire innanzitutto che concordo con la premessa dell'intervento del senatore Giugni: sottolineo di concordare soltanto con la premessa, perchè ovviamente non concordo con le conclusioni che contraddicono la premessa stessa.

Concordo con la premessa – ripeto – perchè tutti i Gruppi politici all'interno della Commissione lavoro hanno riconosciuto la necessità e l'urgenza di procedere ad un riordino di tutta la materia relativa ai contratti di formazione-lavoro, cioè ad una profonda modifica della legge n. 863 del 1984. Ripeto e sottolineo che tutti i Gruppi senza distinzione hanno affermato che occorre modificare l'attuale situazione!

La conferma che è urgente modificare l'attuale normativa l'abbiamo ricevuta nel corso dell'indagine conoscitiva che la Commissione lavoro del Senato ha svolto in dieci regioni del nostro paese presso le commissioni regionali dell'impiego e attraverso gli incontri che abbiamo avuto con le varie forze sociali a livello nazionale. Gli obiettivi che ci si proponevano erano quelli evidenziati dal senatore Vecchi e ripresi in parte dal senatore Giugni: mettere ordine nei contratti di formazione-lavoro; eliminare profonde anomalie ed anche qualche piccolo imbroglio di cui abbiamo constatato l'esistenza andando in giro per l'Italia; favorire altre categorie di lavoratori che oggi hanno difficoltà ad essere avviate al lavoro. Un apposito comitato ha lavorato ed ha raggiunto una conclusione, anche se non definitiva. Tutti insieme abbiamo convenuto che occorreva intervenire concretamente.

La nostra opinione è che il lavoro iniziato e quasi portato a termine dalla Commissione sia indebolito e reso più difficile dall'articolo 5 inserito nel testo del decreto, modificato rispetto al testo originale, che sulla stessa materia interviene introducendo, come tutti i decreti, elementi di rigidità all'interno delle Aule parlamentari. Tali elementi rendono poi difficile il proseguimento di altri provvedimenti e di altre iniziative legislative.

Il senatore Giugni ha ipotizzato che si poteva anche inserire il testo approvato, o la parte approvata, dalla Commissione lavoro all'interno del decreto in esame. Noi ribadiamo in questa sede, non per ragioni di carattere ideologico, ma per una precisa scelta di carattere politico, che siamo contrari al metodo della proliferazione del ricorso alla decretazione di urgenza e soprattutto ribadiamo quanto detto a proposito dell'articolo 3: le riforme in questo paese non si possono e non si debbono fare attraverso i decreti-legge, per tutte le ragioni alle quali ho fatto riferimento prima e perchè essi introducono quegli elementi di rigidità che di fatto impediscono il libero dibattito ed il confronto all'interno dei rami del Parlamento.

Queste sono le ragioni per cui abbiamo chiesto la soppressione dell'articolo. Non lo abbiamo fatto – ripeto – per ragioni di carattere ideologico, ma per essere coerenti con un impegno che all'unanimità ha assunto la Commissione lavoro del Senato quando ha chiesto la soppressione dell'articolo 5 ed inoltre perchè riteniamo che il decreto in esame, liberato dall'articolo 5, possa favorire lo stesso dibattito e la conclusione in sede di Commissione lavoro per quanto riguarda il riordino complessivo della materia dei contratti di formazione-lavoro.

Per questo motivo, lo ripeto, noi non concordiamo con le conclusioni, mentre concordiamo con le premesse del senatore Giugni.

Signor Presidente, mi consenta di esprimere due ultime considerazioni.

Sono amareggiato – lo dico con profonda franchezza, senatore Coviello – quando si prende lo spunto da un problema politico di questa natura e dalle sue implicazioni economiche per affermare che i sostenitori della soppressione dell'articolo 5 del decreto-legge al nostro esame sarebbero degli antimeridionalisti che guardano solamente al Nord, se esente i

problemi del Mezzogiorno d'Italia. Questo meridionalismo «piagnone» sinceramente mi amareggia; questo meridionalismo un po' da corte dei miracoli sinceramente non lo condivido! (*Applausi dall'estrema sinistra*). Senatore Coviello, non c'è mai stato da parte del nostro Gruppo parlamentare un solo atto che non si sia mosso nella direzione del Mezzogiorno d'Italia!

COVIELLO. E la soppressione dell'intervento straordinario?

ANTONIAZZI. Lei sa quali sono le ragioni che erano alla base di quella battaglia...

COVIELLO. Quella battaglia vi pesa ancora!

ANTONIAZZI. ... e sa anche , senatore Coviello, qual è stato il dibattito e il comportamento del nostro Gruppo parlamentare in quest'Aula e delle nostre posizioni nazionali. (*Commenti dal centro. Richiami del Presidente*). Possono essere criticabili, come possono essere criticate, ma una cosa non si può dire, e cioè che nei nostri comportamenti vi sia un atteggiamento che agisca contro il Meridione d'Italia. (*Interruzione del senatore Coviello. Commenti dal centro. Richiami del Presidente*).

In sede di analisi politica e in sede di analisi storica, se qualcuno ha la responsabilità per le condizioni del Mezzogiorno di oggi, questo qualcuno non è la nostra forza di opposizione, ma è la sua forza politica, senatore Coviello, insieme agli altri partiti di Governo! (*Proteste dal centro. Applausi dall'estrema sinistra*). Ecco perché respingo questo orientamento e questo tentativo di portare avanti un tale discorso.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei concludere il mio intervento rispondendo al senatore Giugni a proposito del voto segreto. Noi abbiamo già espresso molto chiaramente quale sia la nostra opinione: siamo favorevoli ad una modifica del voto segreto, ma non alla sua soppressione. D'altra parte, in quest'Aula, non più tardi di quattro giorni fa, proprio i colleghi della maggioranza hanno fatto ricorso al voto segreto. Non capisco perché questo diritto, che deve essere assicurato ai colleghi della maggioranza, non dovrebbe esserlo anche ai partiti dell'opposizione.

Quindi, questo tipo di discorso che il senatore Giugni ha fatto, si doveva fare alcuni giorni fa nei confronti di chi, su altri aspetti e su altri problemi, vi ha fatto ricorso.

Ripeto, noi siamo dell'opinione, senatore Giugni, che il voto segreto vada modificato e regolamentato in modo diverso, e su ciò abbiamo espresso le nostre posizioni pubblicamente, ma in questo atto e in questa nostra richiesta del voto segreto non ravvisiamo un qualche cosa che contraddice la scelta che il nostro partito ha fatto a proposito delle riforme istituzionali e del voto segreto.

Per queste ragioni noi riconfermiamo la nostra scelta, che è quella di votare a favore della soppressione dell'articolo, non per lasciare le cose come stanno, ma per dare via libera alla soluzione del riordino complessivo dei contratti di formazione-lavoro sulla base del quale ha già lavorato ed è molto avanti la Commissione lavoro del Senato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Giustinelli, Antoniazzi, Ferraguti, Franchi, Scardaoni, Tripodi, Cossutta, Petrara, Barca, Vecchi, Cascia, Margheriti, Scivoletto, Visconti, Gambino, Vitale, Crocetta, Salvato, Giacchè, Maffioletti, Taramelli, Bollini e Sposetti hanno richiesto che la votazione dell'emendamento 5.2 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Achilli, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti, Aliverti, Andò, Andreatta, Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Boggio, Boldrini, Bollini, Bompiani, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Brina, Busseti,

Callari Galli, Calvi, Cannata, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Carlotto, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Cattanei, Cavazzuti, Chiesura, Chimenti, Cimino, Cisbani, Citaristi, Coletta, Colombo, Consoli, Corleone, Cortese, Cossutta, Covatta, Covello, Covi, Coviello, Crocetta, Cutrera,

De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Dionisi, Donat Cattin, Donato,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Fassino, Favilla, Ferraguti Vallerini, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fiori, Florino, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Walter, Forte, Franchi, Franza,

Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Giacchè, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Iannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato,

Lauria, Longo, Lops, Lotti,

Macis, Maffioletti, Mancino, Manzini, Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Misserville, Montresori, Mora, Moro, Murmura,

Natali, Nebbia, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,

Onorato,

Parisi, Pasquino, Patriarca, Pecchioli, Perina, Perricone, Perugini, Petrara, Pezzullo, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Pulli, Putignano,

Ranalli, Rezzonico, Riva, Rosati, Ruffino,

Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Sartori, Scardaoni, Scevarolli, Scivoletto, Senesi, Serri, Signorelli, Signori, Spitella, Sposetti,

Tagliamonte, Tani, Taramelli, Tornati, Triglia, Tripodi,

Ulianich,

Vecchi, Vecchietti, Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Vitalone, Volponi,

Zanella, Zangara, Zito, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Bonalumi, Butini, Condorelli, Cuminetti, D'Amelio, Genovese, Graziani, Iannello, Kessler, Leonardi, Rigo, Rumor, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Fioret, Gerosa, Gianotti, Pieralli, Spetič.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori:

Senatori votanti	205
maggioranza	103
favorevoli	94
contrari	105
astenuti	6

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

Metto ai voti l'emendamento 5.1/3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1/1, presentato dal senatore Guzzetti e da altri senatori, identico all'emendamento 5.1/2, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ULIANICH, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 7 luglio 1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 7 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988 (1052).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego (989).

2. Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta (1084) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Ratifiche di accordi internazionali.

III. Discussione del documento:

PECCHIOLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende (Doc. XXII n. 12).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, recante differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione (1083) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1988, n. 185, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989 (1090).

3. Depenalizzazione degli illeciti valutari (901).

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla

delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28 novembre 1986 (597).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmato a Roma il 12 settembre 1985, modificativo dell'Accordo del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del traffico di frontiera, così come già modificato dall'Accordo del 27 agosto 1980 (620).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali, firmato ad Algeri il 15 aprile 1986 (640).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa alla cooperazione e all'assistenza nel campo della protezione civile e dei servizi antincendi, firmata a Roma il 17 ottobre 1985 (667).

5. Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a l'Aja l'8 settembre 1982 (670).

6. Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui trasporti e la navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmato ad Algeri il 28 febbraio 1987 (677).

7. Ratifica ed esecuzione dell'Atto di emendamento alla Costituzione dell'organizzazione internazionale del lavoro, adottato dalla Conferenza generale della organizzazione internazionale del lavoro nella sua 72ª sessione, tenutasi a Ginevra il 24 giugno 1986 (964).

8. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985 (995).

9. Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986 (996) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986 (997) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) .

La seduta è tolta (*ore 21*).

DOTT EZIO MANCIATI
Consigliere preposto *ad interim* alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 134

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

«Disposizioni per il settore dell'elettronica» (1179);

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

«Norme per il trasferimento nei ruoli della Cassa per la formazione della proprietà contadina del personale in servizio presso la stessa, proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ovvero da enti di interesse agricolo» (1180).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria» (1164), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

PAGANI ed altri. - «Istituzione della provincia di Melfi» (1014), previo parere della 5ª Commissione;

FILETTI. - «Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione della indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato» (1024), previ pareri della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª e della 11ª Commissione;

«Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina» (1163), previo parere della 2ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

BERNARDI ed altri. - «Istituzione e disciplina dell'albo degli elettronici ed affini» (971), previ pareri della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª e della 11ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BRINA e VITALE. - «Modificazioni ed integrazioni alla disciplina delle casse rurali ed artigiane» (1063), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 9ª e della 10ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

NEBBIA. - «Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti» (1011), previ pareri della 1ª, della 2ª, e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data odierna, il senatore Mazzola ha presentato la relazione sul disegno di legge:

FRANZA ed altri. - «Modificazioni all'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale» (215).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 28 giugno 1988, in adempimento all'obbligo derivante dall'articolo 19, paragrafi 5 e 6 della Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro, emendata nel 1946 ed approvata dall'Italia con legge 13 novembre 1947, n. 1622, ha trasmesso i seguenti testi adottati dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 74ª sessione, tenutasi a Ginevra dal 24 settembre al 9 ottobre 1987:

Convenzione n. 163, concernente il benessere della gente di mare, in mare e nei porti;

Convenzione n. 164, concernente la protezione della salute e le cure mediche della gente di mare;

Convenzione n. 165, concernente la sicurezza sociale della gente di mare;

Convenzione n. 166, concernente il rimpatrio dei marittimi;

Raccomandazione n. 173, concernente il benessere della gente di mare, in mare e nei porti;

Raccomandazione n. 174, concernente il rimpatrio dei marittimi.

Detti testi saranno inviati alla 3ª e alla 11ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente ha trasmesso, con lettera in data 5 luglio 1988, ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, la relazione sull'attuazione del programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale (n. 27).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, detta relazione è stata trasmessa alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 26 luglio 1988.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 30 giugno 1988, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 2, primo comma, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui prevede che il dipendente iscritto all'INADEL consegue il diritto all'indennità premio di servizio qualora abbia almeno due anni di iscrizione all'ente ed abbia prestato servizio per un periodo variabile da quindici a venticinque anni, secondo la causa di cessazione dal servizio medesimo. Sentenza n. 763 del 21 giugno 1988 (*Doc.* VII, n. 85).

Detto documento sarà inviato alla 1ª e alla 11ª Commissione permanente.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 30 giugno 1988, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

della legge regionale della Sardegna, approvata il 4 febbraio 1986 e riapprovata il 15 maggio 1986, recante il titolo «Assunzione straordinaria nel ruolo unico regionale dei congiunti delle vittime del dovere in applicazione della legge 13 agosto 1980, n. 466», per violazione degli articoli 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione. Sentenza n. 726 del 20 giugno 1988;

dell'articolo 23, comma quarto, della legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981). Sentenza n. 727 del 20 giugno 1988;

dell'articolo 4, quinto comma, della legge della regione Liguria, approvata il 16 settembre 1981, recante «Disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti della Regione Liguria». Sentenza n. 728 del 20 giugno 1988.

Dette sentenze saranno inviate alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni

RIVA. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che la situazione di intasamento del traffico aereo ha creato uno stato di emergenza nella scalo

milanese di Linate, che si riflette in gravi disagi per gli utenti costretti a subire pesanti ritardi o addirittura cancellazioni di numerosi voli;

constatato che a tale intasamento contribuisce in misura significativa l'utilizzo della pista di Linate da parte di aerei privati non di linea,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quali provvedimenti il Governo intenda assumere per riportare alla normalità la situazione dell'aereoporto milanese, la cui inagibilità ha ampi riflessi sull'intero traffico aereo nazionale;

2) se il Ministro in indirizzo non ritenga in proposito di provvedere in via prioritaria ed urgente con la decisione di spostare su altre piste lombarde meno frequentate l'intenso traffico degli aerei privati.

(3-00428)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

IMPOSIMATO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che con la nota del 12 maggio 1978, n. 516096, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato escludeva la stazione sperimentale «Pelli» ed il relativo personale dalla sfera di applicazione della legge n. 70 del 1975, in quanto l'ente veniva definito di istruzione e non di ricerca;

che in data 30 ottobre 1978 un gruppo di lavoratori dipendenti della stazione sperimentale «Pelli» proponeva ricorso al TAR della Campania per ottenere il riconoscimento della stazione come ente di ricerca e non di istruzione, e quindi da assoggettare alla legge sul parastato n. 70 del 1975;

che con sentenza n. 146/82 del 7 aprile 1982, emessa dal TAR della Campania, il ricorso veniva accolto;

che il Consiglio di Stato, in data 10 maggio 1985, confermava la decisione del TAR e rigettava la richiesta di sospensiva presentata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

che il 22 ottobre 1987, con decreto del Consiglio dei ministri, veniva nominato un commissario *ad acta* nella persona del professor Santo Chillemi;

che, nonostante tale nomina e il decorso di ben dieci anni dalla presentazione del ricorso, non è stata data esecuzione alla sentenza del TAR,

l'interrogante chiede di sapere quale iniziativa si intenda assumere per attuare la decisione del TAR della Campania.

(4-01876)

COLETTA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che nella provincia di Benevento esiste un numero ridotto di cattedre di lingua inglese nella scuola media obbligatoria, peraltro mal distribuite, con grave danno di ampie zone;

che nell'intera Valfortore sannita non è offerta la possibilità di scegliere tale insegnamento-apprendimento;

che a San Bartolomeo in Galdo, uno dei più popolosi comuni della provincia, non sono state istituite sezioni per l'insegnamento della lingua inglese;

considerato:

che i genitori degli alunni aventi diritto alla frequenza della prima classe della scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 1988-89 hanno avuto incontri con le autorità scolastiche locali e provinciali, rimandando la richiesta di istituire sezioni con lingua inglese;

che numerosi genitori hanno convalidato la preiscrizione alla prima classe, a condizione che ai propri figli fosse concessa la frequenza di una sezione con lingua inglese;

che, in caso contrario, mediante personale idoneo, gli stessi avrebbero provveduto all'istruzione dei figli nell'anno scolastico 1988-89, impegnandosi a presentarli agli esami di idoneità in seconda classe, per la lingua inglese, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

che tale – pur responsabile – comportamento implicherebbe l'impossibilità di formazione delle prime classi previste, con riduzione dell'organico di fatto per tutte le discipline e non solo per la lingua francese, con conseguenze gravi per l'occupazione del personale docente e non docente;

rilevato:

che i nuovi programmi della scuola elementare, in corso di attuazione, vincolano la scelta della lingua straniera a quella che presumibilmente gli alunni potranno studiare nella successiva scuola media;

che nello stesso comune funziona il liceo scientifico statale «E. Medi», che prevede l'obbligo della continuità della lingua straniera studiata nella scuola media obbligatoria,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quali istruzioni si intenda trasmettere tempestivamente al provveditore agli studi di Benevento affinchè sia messo in condizione di esaudire la legittima richiesta dei genitori degli alunni aventi diritto alla frequenza della prima classe, durante l'anno scolastico 1988-89, nella scuola media statale «Leonardo Bianchi» di San Bartolomeo in Galdo, con l'attivazione dell'insegnamento della lingua inglese in alcune sezioni;

2) quali oneri il Ministro in indirizzo intenda assumere per la inopportuna quanto consapevole scelta di non fornire un servizio previsto e tutelato dalla Costituzione italiana e dalla normativa vigente;

3) se non ritenga opportuno, in subordine, autorizzare eccezionalmente e/o sperimentalmente, per il prossimo anno scolastico 1988-89 e seguenti, l'attivazione di classi bilingue (inglese e francese), soddisfacendo così le giuste richieste dei genitori degli alunni.

(4-01877)

FILETTI, MOLTISANTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che la CISNAL-Statali ha denunciato la soprintendente alle antichità del Lazio, dottoressa Veloccia Rinaldi, per comportamento antisindacale;

che gli esposti, indirizzati anche al Ministro per i beni culturali e ambientali, senatore Bono Parrino, riguardano le trattative decentrate per l'assunzione del personale trimestrale;

che i rappresentanti della CISNAL, dopo aver denunciato le violazioni procedurali verificatesi nel corso delle trattative ed aver rifiutato la sottoscrizione di un verbale che attestava la presenza della soprintendente (che aveva invece delegato ad altri lo svolgimento del confronto sindacale),

sono stati indebitamente trattenuti nella sede delle trattative e fatti oggetto di vere e proprie minacce,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di promuovere l'accertamento d'ufficio delle responsabilità sottese alla gravità del fatto denunciato, il perseguimento delle stesse ed il ripristino della legittimità delle trattative espletate, od espletande, mediante l'asseveramento della rappresentanza della pubblica amministrazione, così come richiesto dalla legge.

(4-01878)

FLORINO. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la recrudescenza di delitti, rapine, estorsioni, spaccio di droga e la guerra spietata fra *gang* rivali (ultimo episodio l'assassinio dei due Rosanova nel piccolo centro di Sant'Antonio Abate, con il ferimento di una ignara passante) ha assunto nel napoletano aspetti sempre più drammatici;

che molte decisioni della magistratura napoletana sconcertano per la facilità e l'uso continuo degli arresti domiciliari e della libertà provvisoria per motivi di salute concessi a detenuti condannati per reati gravissimi;

che diversi capi *clan* usufruiscono di queste agevolazioni documentate da collegi medici;

che nell'ambito di una libertà, «non troppo vigilata», i capi dei *clan* camorristi continuano a condurre la loro guerra privata;

che l'ultimo episodio di libertà provvisoria, concessa previo parere espresso dal collegio medico, che ha ritenuto il signor Michele Zaza non in condizione di essere sottoposto al regime carcerario, benchè condannato a dieci anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo camorristico, lascia sconcertati, creando giustificate preoccupazioni nell'opinione pubblica,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia l'avviso dei Ministri in indirizzo in merito alla possibilità che la magistratura faccia verificare ai collegi medici militari lo stato di salute dei capi *clan* e degli affiliati che negli ultimi tempi hanno beneficiato di arresti domiciliari e di libertà provvisoria per motivi di salute;

se non intendano fare luce sugli ultimi episodi e sulla facilità di determinate concessioni che alimentano sospetti, generano equivoci e creano panico tra la gente onesta e laboriosa della Campania.

(4-01879)

BOZZELLO VEROLE. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che l'attuale aerostazione di Torino-Caselle, realizzata per un traffico di circa 600.000 passeggeri annuali, ha dovuto fronteggiare nel 1987 un traffico di oltre un milione di passeggeri e nel 1990 si prevede dovrà far fronte ad un milione e 400 mila passeggeri;

che il consiglio comunale di Torino, in data 24 febbraio 1986, ha approvato il completamento e l'aggiornamento del programma pluriennale di interventi relativi all'aeroporto di Torino-Caselle;

che in questo programma pluriennale rientra la realizzazione della nuova aerostazione passeggeri;

che per superare tale inadeguatezza è stato bandito un appalto-concorso per la realizzazione della nuova aerostazione;

che l'opera rientra nel piano generale di ampliamento e di ristrutturazione dell'aeroporto di Torino-Caselle di cui alla convenzione n. 4032 sottoscritta il 27 febbraio 1987 tra la città di Torino ed il Ministero dei trasporti;

che questo piano di ampliamento e ristrutturazione comporta una spesa di 87 milardi di lire, dei quali ben 47 finanziati direttamente dalla SAGAT, la società di gestione dell'aeroporto (tra l'altro all'interrogante non risulta che vi sia un'altra società di gestione aeroportuale la quale partecipi economicamente ai piani di ristrutturazione dei rispettivi aeroporti nelle stesse percentuali);

che la SAGAT ha redatto lo schema-guida posto a base dell'appalto-concorso per la costruzione della nuova aerostazione passeggeri per l'aeroporto di Torino-Caselle;

che tale schema-guida è stato approvato dal consiglio comunale della città di Torino e dal Ministero dei trasporti;

che nel gennaio 1988 la commissione giudicante terminava il proprio lavoro di esame dei progetti di offerta relativi alla realizzazione della nuova opera;

che il consiglio di amministrazione della SAGAT, preso atto delle conclusioni cui era giunta la commissione, faceva pervenire il 4 febbraio 1988 il progetto primo classificato al Ministero dei trasporti per l'approvazione del comitato di cui all'articolo 5 della legge n. 449 del 1985;

che a tutt'oggi questo comitato non ha ancora espresso il proprio parere, malgrado siano trascorsi i quattro mesi previsti dalla legge istitutiva del comitato stesso,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni di questo ritardo che provoca uno slittamento dell'inizio dei lavori ed una inevitabile lievitazione dei costi di costruzione, causando il perdurare di gravi disagi all'utenza piemontese.

(4-01880)

FRANCO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che il consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori di Reggio Calabria, rilevando che la situazione della giustizia penale e civile nel distretto di Reggio Calabria è in collasso pressochè totale (come già qualificata dalla relazione del comitato antimafia dal Consiglio superiore della magistratura del 20-22 febbraio 1988, approvata dal Consiglio superiore della magistratura in data 10 marzo 1988 e di recente denunciata dal presidente della sezione calabrese dell'Associazione nazionale magistrati), propone come indispensabile il seguente minimo aumento di organico:

a) sezione di corte di appello: 1 presidente di sezione e 6 consiglieri;

b) ufficio della procura generale: un altro posto di sostituto procuratore generale;

c) tribunale di Reggio Calabria: 2 presidenti di sezione e 10 giudici;

d) procura della Repubblica di Reggio Calabria: raddoppio del numero dei sostituti, con l'aggiunta di almeno altri 5;

e) pretura di Reggio Calabria: 3 unità;

f) personale dipendente:

corte di appello: 3 cancellieri, 5 segretari, 5 coadiutori;

procura generale: 1 cancelliere, 2 segretari, 2 commessi;

tribunale di Reggio Calabria: 3 cancellieri, 6 segretari, 6 coadiutori, 3 commessi, 3 autisti;

procura della Repubblica di Reggio Calabria: 1 cancelliere, 5 segretari, 6 coadiutori;

pretura di Reggio Calabria: 3 segretari, 3 coadiutori,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda accogliere l'invocazione degli avvocati e dei procuratori di Reggio Calabria disponendo, anche con procedure d'urgenza, i doverosi e urgenti provvedimenti che servono ad assicurare la giustizia in una grave situazione quale è quella che vive drammaticamente la città di Reggio Calabria e il suo comprensorio.

(4-01881)

FRANCO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso che, con bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 31 ottobre 1985, è stato indetto un concorso speciale per esami a 56 posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Calabria;

considerato che nel settembre 1986 si sono svolte le selezioni attitudinali e che nel novembre 1987 era già pronta la graduatoria finale,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi non si sia provveduto fino ad oggi alle assunzioni dei vincitori che, tra l'altro, segneranno nel territorio l'inizio dei tanto attesi trasferimenti;

se il Ministro in indirizzo - che viene accusato di causare i notevoli ritardi solo per l'apposizione della sua firma - non intenda disporre con immediatezza per le predette assunzioni, tenuto conto della legittima attesa da parte dei giovani del loro impiego e della assoluta necessità degli uffici di disporre delle nuove unità lavorative.

(4-01882)

FRANCO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che gli esami di qualifica negli istituti professionali del turismo, del commercio, dell'industria e dell'artigianato e consimili non si sono effettuati il 1° giugno 1988 - come già fissato - nè il successivo 3 giugno, per via degli scioperi;

rilevato che è stata stabilita per tali prove la data del 25 luglio 1988;

tenuto conto che detti esami si svolgerebbero in un caldo infernale, debilitante per il rendimento degli allievi e che per tanti professori impegnati negli esami di maturità, che si chiuderanno il 20 luglio, si prospetterebbe un *tour de force* pauroso, perchè le riunioni di consiglio si terrebbero intorno al 10 agosto (intaccando, tra l'altro, il mese di congedo dei docenti),

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda disporre perchè per tali esami venga fissata la data del 1° settembre 1988, data di inizio degli esami di riparazione.

(4-01883)

FRANCO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che, con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 3 ottobre 1985, è stato indetto un concorso per esami a 15 posti di analista in prova nel ruolo degli analisti del servizio repressione frodi, settima qualifica funzionale;

che, con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 20 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1987, è stata approvata la graduatoria di merito con la nomina dei vincitori;

rilevato che ad oggi non si è provveduto all'assunzione dei vincitori, poichè sembra che il Ministero non disponga dei posti messi a concorso,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se sia vera l'allarmante ed incredibile notizia della non disponibilità dei posti e, in questo caso, come mai sia stato bandito un pubblico concorso senza che vi fosse la disponibilità dei posti da assegnare ai vincitori;

2) quali provvedimenti si intenda adottare, con l'urgenza che il caso impone, perchè ai vincitori del concorso venga assicurato, e con immediatezza, il lavoro, come severamente impongono le leggi dello Stato.

(4-01884)

FRANCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che i *vigilantes*, i quali in Italia superano le 150.000 unità, operano ancora in condizioni di assoluto disagio morale, a causa della loro posizione giuridica non ben definita;

considerato:

che, con umiltà e grande senso del dovere, essi svolgono la loro attività nell'interesse delle persone fisiche e degli enti pubblici e privati;

che, a richiesta, collaborano con le forze dell'ordine in operazioni di polizia giudiziaria ed in caso di pubblica calamità;

che, non di rado, i loro tempestivi interventi, specialmente quelli effettuati in occasione di rapine presso le banche, sono atti a scongiurare peggiori conseguenze e consentono di assicurare alla giustizia i responsabili;

ritenuto per lo meno strano che, nonostante l'opera che essi svolgono a difesa della collettività, talora sacrificando anche la vita, debbano contenere i loro interventi entro i limiti della segnalazione, non avendo la veste giuridica per poterli concretizzare con l'arresto e consacrarli a verbale ed esaurendo la loro opera, oltre che con la stesura di relazione al datore di lavoro, con una dichiarazione agli inquirenti, resa con i crismi del normale interrogatorio di indole testimoniale;

rilevato che i *vigilantes* iniziano la loro attività mercè un decreto prefettizio e dopo aver prestato giuramento dinanzi al pretore, hanno uno statuto che ne disciplina i comportamenti ed anche precise norme di legge da rispettare, pena gravi sanzioni di indole penale, e sono sufficientemente addestrati per i loro alti compiti di polizia privata;

preso atto che, fino ad oggi, sono risultate vane le richieste degli interessati, non ultima quella rivolta al Presidente del Consiglio, in data 18 gennaio 1988, dal dottor Ivan Morace, direttore dell'istituto di vigilanza «La Vigilante» di Reggio Calabria,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover disporre perchè si approntino con immediatezza gli atti idonei al riconoscimento dello stato giuridico delle guardie particolari giurate alle dipendenze degli istituti di vigilanza, insieme all'attribuzione della qualifica di agenti di polizia giudiziaria, sia pure limitatamente all'esercizio delle loro funzioni.

(4-01885)

FRANCO. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per conoscere:

se, in relazione alle disfunzioni nei collegamenti aerei con Reggio

Calabria culminate nei due clamorosi dirottamenti a Lametia Terme del 27 e 28 giugno 1988 dei voli Roma-Règgio Calabria (uno dei quali non è stato accolto a Reggio, con lo spegnimento delle luci della pista), si sia provveduto o si intenda provvedere con immediatezza all'apertura dell'aeroporto di Reggio Calabria ventiquattro ore su ventiquattro per evitare situazioni di disagio e addirittura di grave pericolo per gli utenti, atteso il carattere cronico dei ritardi e la effettuazione di ben dieci voli giornalieri in arrivo ed in partenza con intensissima presenza di passeggeri;

se, riservando alle inchieste in corso l'accertamento delle responsabilità per gli episodi sopra ricordati del 27 e 28 giugno, il Ministro in indirizzo sia in condizione di riferire circa le disposizioni impartite per adeguare i servizi aeroportuali alle emergenze del traffico aereo e le eventuali intese vincolanti raggiunte con tutti gli enti responsabili dello stesso traffico aereo e con la compagnia di bandiera per la coordinata gestione dei voli penalizzati dai ritardi e per la corretta e tempestiva informazione dei passeggeri.

(4-01886)

FRANCO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere se non ritenga di dover intervenire con immediatezza presso l'amministrazione del comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria), al fine di sollecitare i doverosi provvedimenti per la soluzione dei gravi problemi sollevati nel corso di un incontro-dibattito con le popolazioni della zona organizzato dalla sezione del Movimento sociale italiano-Destra nazionale e nobilmente diretta dal dottor Roberto Fasci.

In particolare, sono stati evidenziati i seguenti problemi:

1) rete stradale inadeguata e impraticabile in caso di pioggia, deficienze delle fognature e mancanza di servizi;

2) insufficienza di acqua, che diventa acutissima nel periodo estivo, nella frazione di Riace, zona turistica in grande sviluppo;

3) strada di accesso alla frazione di Riace, alla quale un abitante del luogo, per renderla praticabile, ha dovuto provvedere a proprie spese;

4) isolamento della frazione di Olivetello nelle giornate di pioggia;

5) mancanza di impianti sportivi, soprattutto nella ridente frazione di Lazzaro, dove è in atto un esaltante sviluppo civile e turistico.

(4-01887)

IMPOSIMATO, GAMBINO, VIGNOLA, VITALE, CROCETTA. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la giunta comunale di Napoli ha deliberato la cessione ai privati dell'organizzazione del servizio di nettezza urbana;

che tale decisione mal si concilia con il fatto che il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti può contare su 7.000 dipendenti, con una media di 1 ogni 300 abitanti, rispetto all'analogo rapporto di 1 a 700 abitanti esistente a Milano;

che dei 7.000 addetti al servizio di nettezza urbana solo 2.000 sarebbero presenti *in loco*;

che notizie di stampa hanno riferito di continue interferenze della camorra, che avrebbe minacciato il regolare svolgimento del servizio, attuando azioni di intimidazione, come il sabotaggio di automezzi della nettezza urbana, casi di assenteismo e mancata manutenzione dei mezzi della nettezza urbana;

che per alcuni dei fatti sopraindicati è stato iniziato procedimento penale da parte della procura della Repubblica di Napoli,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se non si ritenga opportuno promuovere un'inchiesta amministrativa per accertare la regolarità del procedimento che ha portato alla decisione della giunta;

2) quale sia lo stato del procedimento penale iniziato dalla procura della Repubblica di Napoli per episodi di assenteismo dei netturbini e di disservizio della nettezza urbana a Napoli;

3) quale sia l'impiego dei 7.000 netturbini e se essi siano stati destinati a servizi diversi da quelli loro propri.

(4-01888)